

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

660^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1967

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI

Elezione di Segretario Pag. 35319

CONGEDI 35319

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 35319

Approvazione di procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 2297:

PRESIDENTE 35321

SPIGAROLI 35321

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 35319, 35347

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 35347

Seguito della discussione:

« Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 »
(2144) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNUZZI 35337

PIERACCINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica* 35342

SALERNI Pag. 35321

TERRACINI 35334

INTERROGAZIONI

Annunzio 35348

Annunzio di risposte scritte 35348

PER LA MORTE DELL'ONOREVOLE BENEDETTO PASQUINI

PRESIDENTE 35321

CINGOLANI 35319

* PIERACCINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica* 35321

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte
scritte ad interrogazioni 35353

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

G E N C O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Martinelli per giorni 1, Parri per giorni 1 e Spagnolli per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di elezione di Segretario di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) ha eletto Segretario il senatore Masciale.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione di spesa per il completamento dei lavori di costruzione del carcere giudiziario maschile di Rebibbia in Roma » (2286), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco dell'indennità di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza » (2225);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

SPIGAROLI ed altri — « Modifica dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, relativa alla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari » (898);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

« Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEN) » (2197).

Per la morte dell'onorevole Benedetto Pasquini

C I N G O L A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I N G O L A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è spento a Foligno, a 78 anni, il già senatore Benedetto Pasquini.

La sua figura è legata ad una tradizione cara a molti: quella dei lunari e degli almanacchi. Le pubblicazioni si consultano volentieri per ricavarne anticipazioni sugli eventi futuri, previsioni a lunga scadenza, consigli per gli agricoltori e le massaie, le tabelle delle fiere e dei mercati.

Tra i più diffusi lunari, specie nella fascia centrale d'Italia, è il « Barbanera » che proprio nel senatore Benedetto Pasquini ha avuto per molti anni il suo più intelligente ed arguto compilatore. Quando gli si domandava chi fosse « Barbanera », il senatore Pasquini sorrideva ironicamente e precisava subito che la domanda era oziosa perchè « Barbanera » è « un vecchio dalla barba lunga ed incolta che vive negli antri misteriosi degli Appennini, dove ha fissato la dimora oltre quattro secoli fa! » Ma si capiva subito che « Barbanera » era lui, valente professionista e uomo di vasti interessi.

L'aspetto gioviale, la bonomia sciolta, il suo temperamento estroso, il suo spirito sempre pronto alla battuta, erano gli elementi caratteristici che indicavano nel senatore Pasquini quel personaggio misterioso « Barbanera », la cui saggezza si raccoglie in un libretto prezioso.

Alla fine della guerra mondiale, nella quale aveva combattuto onorevolmente come fante, tornato dall'America, dove si era recato appena conseguita la laurea in legge, Benedetto Pasquini nel 1920 divenne amministratore unico della Poligrafica Salvati di Foligno; nel 1936 acquistò i diritti del « Barbanera » di Feliciano Campitelli, curando insieme la redazione, la stampa e la tradizionale veste tipografica dell'opuscolo famoso, fino al 1964.

Per la compilazione, che perpetua una tradizione risalente al '500, si valeva di precisi dati astronomici rilevati presso l'osservatorio di Brera, e di una serie di calcoli basati, come rivelava egli stesso, sulla famosa « regola dell'undici », secondo la quale certi eventi e fatti si ripeterebbero grosso modo ogni undici anni; questi dati erano corredati dalle confidenze dell'astronomo « Barbanera » che dalla sua spelonca appenninica — come esige la

leggenda consacrata dalla tradizione — trasmetteva al possente autore dell'almanacco quel fluido arcano indispensabile per completare la serie delle previsioni.

Onorevoli colleghi, non si creda che la multiforme attività di Benedetto Pasquini fosse circoscritta. Tutt'altro! La funzione di senatore non ebbe mai una sosta; anzi, la multiforme attività fu indistintamente rivolta ai più umili fra gli elettori. Quante volte in treno, tra una corsa e l'altra, fu veduto, come in un sogno mai sognato, tra le pievi, le umili case ridenti, coronate da alti comignoli, parlare estasiato come avrebbe ricostruito i villaggi incoronati di pampini, fra i boschi occhieggianti le casine dirute, e a volte occhieggianti gli alti cipressi e il fluire delle dolci acque!

E per tutti e con tutte le sonanti sue parole acclamava in bellezza i superstiti comignoli!

Più che di senatore, il suo posto fu proprio quello di presidente della Camera di commercio; si deve a lui il richiamare in prima fila tutte le ansie prime del vivere civile: le strade, i viadotti, le vie di comunicazione; un risorgimento vivo della provincia di Perugia, che deve a lui tutto un fervore di opere, di studi, di incitamenti.

Si ritirò così dalla vita pubblica senatoriale! Non fu dimesso, ma egli volle far sentire il dovere austero di chi spietatamente sa essere sè stesso nel posto migliore! di tanta saggezza egli fu, e in prima fila! E sempre con i primi, squillante sempre con la sua calda, incitatrice parola, sempre fra i primi, agendo sempre, sognando sempre e le acque, le selve, le strade, le case colorate e sognate sempre di porpora e d'oro; uomo provato di esperienza, ed insieme fanciullo per mille sogni sognati.

Così lo ricordiamo, e per questo in tanti gli volemmo bene! Nella comunione dei Santi lo rivedremo così, sorridente sempre, con un sogno ormai realizzato in pace!

P I E R A C C I N I , *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P I E R A C C I N I , *Ministro del bilancio e della programmazione economica.* A nome del Governo mi associo al lutto dell'Assemblea per la scomparsa dell'onorevole Pasquini e prego di rappresentare alla famiglia le condoglianze più profonde.

P R E S I D E N T E . La Presidenza si associa alle commosse parole che sono state pronunciate in questo momento a ricordo del senatore Pasquini.

Il senatore Pasquini fu in Senato durante la prima legislatura ed in verità si può pensare con difficoltà alla scomparsa di un uomo ottimista come egli fu e dei cui sentimenti era espressione il suo tratto affabile e cordiale.

Il senatore Pasquini si occupò, come è già stato detto, in modo molto diligente dei problemi della sua città e della sua regione, ma soprattutto ebbe una particolare cura per i problemi degli enti locali, rispetto ai quali egli portò dei contributi veramente notevoli anche nel lavoro del nostro Senato.

È ricordando questa sua simpatica figura, ricordando il contributo che egli ha portato, che la Presidenza invia alla famiglia del senatore Pasquini le condoglianze più sincere e più sentite, condoglianze che vanno naturalmente anche alla sua città e al suo collegio.

**Approvazione di procedura di urgenza
per il disegno di legge n. 2297**

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, desidero chiedere la procedura d'urgenza per il disegno di legge annunciato nella seduta pomeridiana di ieri, n. 2297, che porta il titolo: « Proroga della legge 3 novembre 1964, n. 1122, per la parte riguardante i provvedimenti in favore di alcune catego-

rie di insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole di avviamento professionale », presentato da me e da diversi altri colleghi.

La legge n. 1122 ha consentito il reimpiego provvisorio degli insegnanti delle cosiddette materie sacrificate dalla riforma della scuola media, presso le segreterie di detta nuova scuola. Tale reimpiego, previsto per la durata massima di tre anni, viene a scadere con il 30 settembre prossimo; pertanto, se entro il 30 settembre non si approva un provvedimento che proroghi le norme della legge numero 1122 questi insegnanti, che sono diverse migliaia, perderanno il posto.

Questa è la ragione, che ritengo sufficiente, per cui chiedo che venga concessa la procedura d'urgenza per il disegno di legge numero 2297.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Spigaroli si intende accolta.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 » (2144) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Sono state svolte stamane le questioni pregiudiziali e sospensive presentate. Secondo la procedura stabilita, potrà prendere ora la parola sulle anzidette questioni un rappresentante per ciascuno dei Gruppi parlamentari.

È iscritto a parlare il senatore Salerni. Ne ha facoltà.

S A L E R N I . Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, nella decorsa legislatura, a conclusione della politica meridionalistica, il Senato prendeva atto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti dallo Stato nel suo intervento nel

Mezzogiorno: perciò riconosceva la necessità di compiere ulteriori sforzi per una politica rivolta a favorirne l'evoluzione insieme a quella delle altre aree depresse del Paese, al fine di attuare, conseguentemente, una coerente politica nazionale coordinata in ogni campo, rivolta ad adeguare l'economia di tali zone con quelle di sviluppo crescente in altre parti d'Italia. Approvava quindi le dichiarazioni del Governo ed il suo impegno di presentare al più presto al Parlamento uno schema organico di sviluppo nazionale dell'occupazione e del reddito che tenesse conto di tali condizioni. In seguito vennero presentati, sempre in Parlamento, singoli piani relativi ai settori di attività del Paese, alcuni dei quali sono stati già approvati (come il piano verde, il piano stradale), mentre altri (quali quelli di ammodernamento e di potenziamento delle Ferrovie, il piano sull'urbanistica, il piano di riforma ospedaliera) sono in fase di esame o di approvazione, trattandosi di provvedimenti di settore destinati perciò ad integrarsi, per costituire un piano generale che, mediante la riduzione delle disparità ancora purtroppo esistenti tra gli individui, tra i settori economici e fra le varie regioni, assicuri al Paese un generale sviluppo economico e sociale.

La predisposizione di tali programmi ha posto in evidenza numerosi problemi di indole politica, economica, sociale, giuridica. Ed è appunto quest'ultimo aspetto del problema, quello giuridico, che ha offerto materia di discussione pregiudiziale alle opposizioni di destra e di sinistra (tra queste ultime, in particolare, a quella del PSIUP) nel tentativo di contestare il significato e il valore della formula di approvazione del programma economico nazionale scelta dal Governo e fatta propria dall'altro ramo del Parlamento. Mi soffermerò pertanto sui due distinti problemi che si pongono a chi esamini la proposta forma di approvazione: primo, quello connesso all'uso della legge anziché della mozione o dell'ordine del giorno parlamentare; secondo, quello connesso alla specifica formulazione del disegno di legge in questione, che approva il programma in allegato come quadro della politica econo-

mica, finanziaria e sociale del Governo e di tutti gli investimenti pubblici.

Riguardo al primo punto conviene precisare che gli orientamenti possibili, tutti in qualche misura rappresentati nel dibattito sull'argomento, sono tre: a) ritenere costituzionalmente necessaria la scelta della legge; b) all'inverso, ritenere questa preclusa e, quindi, necessaria la scelta di altro strumento di approvazione parlamentare; c) considerare l'una e l'altra delle scelte costituzionalmente legittime e conseguentemente risolvere il problema con argomenti prettamente politici, anche se largamente intesi, cioè con argomenti che si potrebbero definire di politica costituzionale.

E da rilevare però che la grande maggioranza degli studiosi di diritto costituzionale propende per il primo o per il terzo dei suesposti orientamenti, pochi essendo coloro che hanno avanzato delle riserve sull'ammissibilità dell'approvazione del presente programma con legge.

Ciò premesso, dico subito che l'opportunità di attribuire alla deliberazione parlamentare forma e forza di legge discende sia da motivi di ordine giuridico che da motivi di ordine politico. Sotto il primo profilo viene in considerazione, con il suo valore imperativo, la norma dell'articolo 41, terzo comma della Costituzione, che sottopone a riserva di legge la materia dei « programmi » e dei « controlli » per l'indirizzo e il coordinamento dell'attività economica pubblica e privata a fini sociali. Si tratta di un vincolo che nell'interpretazione della Corte costituzionale (cito, al riguardo, la sentenza n. 35 del 1961), pur non escludendo un'attività sublegislativa di programmazione e quindi un ambito di competenza del Governo e della Pubblica amministrazione, ha tuttavia l'effetto d'imporre l'uso della legge per tutti gli elementi costitutivi fondamentali di un qualsiasi programma economico. « Non basta che la legge determini genericamente i fini » — rileva infatti la Corte — « occorrendo, invece, la specificazione dei fini, la precisazione dei criteri da seguire per il raggiungimento di questi fini, l'indicazione dei mezzi, la determinazione degli organi che so-

no chiamati ad attuare i programmi o che sono stati stabiliti per esercitare i controlli». Ciò significa che non rientrano nella norma costituzionale (come pretenderebbe parte della dottrina) i soli atti che incidono direttamente sull'autonomia privata, creando nuovi obblighi per gli imprenditori e nuovi poteri per lo Stato e per gli enti pubblici. Quest'ultima tesi appare, peraltro, da rifiutare anche perchè connessa all'idea di una funzione garantita della libertà dei privati; e che, se mai lo fosse stata, non sarebbe, oggi, più l'unica (propria della riserva di legge) secondo quanto asserisce in proposito la più aggiornata dottrina costituzionalistica.

D'altra parte non potrei non considerare che, ad accogliere una versione così restrittiva dell'obbligo sancito nell'articolo 41, non solo l'attuale, ma nessun altro programma ipotizzabile ricadrebbe sotto tale obbligo, posto che norme direttamente incidenti sulle sfere soggettive dei privati non sono normalmente incluse nei documenti programmatici generali, essendole viceversa, semmai, in leggi emanate per le norme di attuazione del programma.

D'altronde un'influenza sulle posizioni dei soggetti economici privati è in qualche modo dispiegata anche attraverso una legge di programmazione generale che, pur senza introdurre nuove potestà amministrative, finalizza quelle esistenti al raggiungimento dei propri obiettivi economico-politici. Non vi è perciò contraddizione fra l'affermare che la legge di approvazione del programma realizza la fattispecie dell'articolo 41, comma terzo, ed il riconoscere, ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, che altre leggi ex articolo 41, terzo comma, potranno rendersi necessarie nella fase di attuazione del programma.

Può rilevarsi in argomento che il precepto costituzionale contempla la possibilità sia di una legge di programma che esaurisca l'intera materia riservata, sia di più leggi di programma, dal cui contesto risulti la disciplina degli elementi costitutivi della programmazione.

E a questa seconda forma che si è ispirato il Governo nell'elaborare il disegno di

legge già approvato dalla Camera e ora in discussione qui, da noi, al Senato. Del pari, per la maggiore rapidità di approntamento e flessibilità di esecuzione, ad analogo criterio si è modellata l'attività legislativa di altri Paesi. Conseguentemente, la legge di approvazione del programma si pone come il primo, in ordine logico, dei provvedimenti legislativi di attuazione dell'articolo 41, terzo comma. Ad esso (che determina, come testualmente è detto « i fini sociali », cioè l'elemento teleologico, legittimando l'indirizzo e il coordinamento programmatico dell'attività economica pubblica e privata, nonchè le maggiori direttive in materia legislativa, amministrativa e finanziaria) ulteriori provvedimenti attuativi si salderanno, e in parte sono stati già perfezionati. Basta citare la legge sul Ministero del bilancio e della programmazione (che il Senato ha già approvato) per poter constatare come l'iter legislativo, in materia di programmazione economica, si svolga in armonia e nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione. Anche la legge istitutiva di tale Ministero contiene, invero, provvedimenti che hanno il compito di disciplinare ulteriormente i modi e i mezzi della azione programmata.

Pertanto questo disegno di legge, pur senza assumere la forza giuridica di una super-legge, costituirà la premessa logica su cui si potrà impostare una coerente e sistematica legislazione di programma. Nè deve sorprendere il fatto che, in ragione della sua indole specifica, il programma identifichi i propri fini, ricorrendo ad un modello di sviluppo economico, e quindi risulti composto unicamente da scelte di obiettivi e di direttive, nonchè da previsioni relative all'andamento dei maggiori aggregati dell'economia nazionale.

Non è la prima volta che in una legge trovano posto, accanto a proposizioni normative (anche se del genere) altre norme direttive, altre norme a carattere discorsivo o descrittivo, le quali naturalmente non assumono — nè lo potrebbero — forza di legge. È proprio in considerazione della natura composita dei contenuti del programma che si è optato per la tecnica del-

l'approvazione mediante allegato, riconosciuta pienamente legittima dalla Corte costituzionale.

Sicchè, possiamo affermare, onorevoli colleghi, che noi abbiamo un provvedimento specifico di un organo giurisdizionale altamente qualificato come la Corte costituzionale per poter tranquillamente procedere all'approvazione, per legge, del documento, predisposto dal Governo, e degli allegati al documento medesimo. Abbiamo, in altri termini, una giurisprudenza o (se più vi aggrada) una prassi, una consuetudine, cui poterci riferire. Possiamo, quindi, ben ritenere e dichiarare che gli allegati debbano essere considerati come complemento della legge, ossia parti integranti di essa con tutta l'efficacia giuridica che dalla stessa deriva.

Del resto, questa mattina, persino l'opponente senatore Nencioni ha dovuto riconoscere che nella legislazione italiana non è nuova la forma dell'allegato, e ha fatto anche dei richiami molto eloquenti, quando si è riferito al testo unico delle leggi tributarie e ad altri provvedimenti che contemplano tale forma di legislazione.

Ciò detto a proposito delle ragioni d'ordine giuridico che impongono l'assunzione in forma legislativa del programma, passo ad illustrare le ulteriori ragioni di ordine politico che, anche indipendentemente dalle prime, avrebbero comunque consigliato tale forma di approvazione, ossia l'approvazione per legge del piano di programmazione economica nazionale.

Osservo, in primo luogo, che soltanto con l'adottare il programma nella forma solenne della legge si riuscirà a conferire all'indirizzo di politica economica del Governo quel maggiore grado di certezza che consentirà, sia alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, sia agli operatori economici privati, di effettuare le proprie scelte nella consapevolezza dei principali orientamenti di politica economica del Governo.

Soltanto la legge, infatti, potrà attribuire la necessaria stabilità all'impegno politico che Parlamento e Governo assumeranno nell'atto dell'approvazione del programma in ordine agli obiettivi prescelti,

destinati a rimanere fermi al di là di ogni mutamento della composizione del Governo e dell'Assemblea.

Questa maggiore stabilità, conseguente all'approvazione con legge, è ciò che consentirà al programma (alla luce di un indirizzo interpretativo del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, adottato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 1966) di venire impiegato come parametro della copertura delle leggi pluriennali di spesa. In tal modo, oltre ad adempiersi a un preciso obbligo costituzionale, si porranno le condizioni per una legislazione finanziaria vincolata al piano e perciò più organica e razionale.

Giova ribadire che le indicazioni della Corte non potrebbero essere acquisite nelle loro implicazioni positive senza l'approvazione con legge. È vero, infatti, che nella citata sentenza della Corte la stessa funzione di parametro dell'attendibilità delle previsioni di entrata è riconosciuta dalla relazione previsionale e programmatica, ma ciò unicamente in quanto tale relazione, nel sistema della programmazione, non è altro se non una specificazione annuale del programma approvato con legge.

Un sistema di programmazione in cui le scelte fondamentali della politica economica partecipassero dell'instabilità caratteristica degli atti camerali non legislativi (ad esempio mozioni, ordini del giorno) non potrebbe certo prestare un quadro di riferimento valido ed efficace alle autorizzazioni pluriennali di spesa. Si consideri, al riguardo, che le ipotesi del piano relative all'incremento delle risorse disponibili dipendono strettamente, per la loro realizzazione, dalla messa in opera degli interventi e delle politiche previste dal programma.

La forma di approvazione del primo programma economico nazionale (proposta dal Governo e già adottata dalla Camera dei deputati) con cui il programma del quinquennio 1966-70 viene ad essere approvato come quadro della politica economica finanziaria e sociale del Governo e di tutti gli investimenti pubblici, è diversa da quella sottoposta, in un primo tempo, dall'iniziativa

dello stesso Governo all'attenzione del predetto altro ramo del Parlamento, in virtù della quale si approvavano « le finalità e le linee direttive generali » del programma stesso.

Si è osservato, infatti, che la seconda formula avrebbe potuto avere l'effetto di limitare l'oggetto dell'approvazione alle sole finalità e direttive programmatiche, con la conseguenza di incrinare la globalità del programma, declassando una parte sostanziale dei suoi contenuti a livello di materiale puramente conoscitivo e sussidiario. Restava, inoltre, la difficoltà applicativa di individuare nel contesto del programma le finalità e le direttive genericamente menzionate dalla formula, nè era possibile, per ovviare a tale inconveniente, accedere alla richiesta di redigere un nuovo documento programmatico, destinato a specificare, in termini riduttivi, le finalità e le direttive medesime. Questa ultima soluzione sarebbe stata comunque da scartare sul riflesso che le varie parti costitutive del programma (obiettivi politici, previsioni relativamente alla formazione delle risorse, criteri di impiego e di ripartizioni delle risorse stesse, politiche di settore, riforme istituzionali finalizzate all'attuazione delle politiche, eccetera), sono legate fra loro da un rapporto di condizionamento reciproco, che non può essere interrotto se non pregiudicando la realizzabilità dell'intero programma e di ciascuna delle sue parti, e svuotandone il contenuto politico e giuridico.

La forma di approvazione prescelta presenta viceversa notevoli vantaggi, in quanto consente di venire incontro alla preoccupazione di limitare gli effetti giuridici immediati e diretti del programma approvato con legge ai soli casi in cui i contenuti in esso accolti siano di per sè idonei a produrre tali effetti, senza per questo obbligare il Governo a sacrificare la necessaria unità del programma medesimo.

La predetta forma, infatti, mentre assoggetta all'approvazione del Parlamento, con legge formale, l'intero documento programmatico e non soltanto una parte di esso, scende poi alla definizione degli effetti giuridici derivanti da tale approvazione e del

rapporto in cui il programma così approvato si pone con l'attività dei soggetti che ne sono i destinatari. Per definire tale rapporto la norma usa il termine « quadro », con ciò significando che l'attività di cui trattasi dovrà essere inquadrata nel programma o, quanto meno, non dovrà trovarsi in contraddizione con quanto esso dispone.

Ciò consente, da un lato, di individuare i soggetti che debbono considerarsi i destinatari del programma e della legge che lo approva; e, dall'altro lato, di differenziare gli effetti giuridici derivanti dall'approvazione in rapporto ai diversi contenuti accolti nel programma e alle diverse categorie di atti a cui esso si riferisce.

Quanto sopra risulterà più chiaro qualora si scenda ad una valutazione analitica degli effetti giuridici conseguenti all'approvazione del programma secondo la forma sopra indicata, cominciando innanzi tutto con l'individuare i soggetti a cui si rivolgono gli imperativi o i comandi della legge d'approvazione e le categorie e gli atti su cui essa incide.

Il primo destinatario è, ovviamente, il Governo e, con esso, l'intera Amministrazione statale; un altro gruppo di destinatari (sia pure con diverso grado d'intensità) è formato dalle regioni, sia a statuto speciale che a statuto ordinario. Gli altri enti pubblici dotati di autonomia vengono in considerazione quali possibili destinatari delle norme contenute nel programma solo in quanto compiano atti di investimento finanziario.

L'espressione di tutti gli investimenti pubblici è, invero, così ampia da includere, limitatamente a questi atti, tutti gli operatori pubblici, comunque siano giuridicamente organizzati.

Ciò sembra sufficiente, in quanto sono questi gli atti di gran lunga più rilevanti ai fini dello sviluppo economico e sociale.

Restano fuori, ovviamente, gli operatori privati, la cui sfera giuridica non è direttamente toccata dal programma, nè dalla legge che lo approva, ma solo in via mediata o indiretta attraverso l'attività amministrativa e legislativa dei soggetti pubblici,

che del programma sono i diretti destinatari e che dovranno assicurarne l'attuazione.

Occorre poi chiarire quali categorie di atti compiuti dai soggetti pubblici sopra indicati siano comprese nella sfera di applicazione della legge di approvazione del programma.

Si è già osservato che tutti gli atti qualificabili come investimenti pubblici (a qualunque operatore pubblico, regioni comprese, siano da imputare) rientrano nella sfera di applicazione della legge.

Per quanto riguarda il Governo, la formula in esame fa riferimento non a particolari categorie di atti, ma alla politica economica, finanziaria e sociale, considerata nel suo insieme. E poichè la politica di Governo nelle suindicate materie può estrinsecarsi in una pluralità di atti di diversa natura giuridica (iniziativa legislativa, regolamenti, altri atti amministrativi, eccetera) sembra che tutte queste categorie di atti siano da ritenere potenzialmente soggette all'efficacia giuridica della legge di approvazione del programma, sia pure con diverso grado di intensità.

Si rende possibile, a questo punto, definire, con maggior chiarezza, la natura dei vincoli giuridici che deriveranno dal programma approvato con la forma qui proposta, in relazione ai diversi contenuti in esso accolti ed alle diverse categorie di soggetti e di atti a cui fa riferimento. Escludendo, anzitutto, le proposizioni aventi carattere meramente previsionale, in quanto si riferiscono a variabili esogene dello sviluppo economico nazionale, sulle quali la stessa volontà del Governo non può incidere o può incidere solo parzialmente, ossia quelle previsioni che di per sè non possono dar luogo ad alcun vincolo giuridico, ed escludendo altresì le proposizioni espresse in forma ipotetico-problematica (che pure trovano luogo nel programma, e che ugualmente non sono suscettibili di tradursi in imperativi di alcun genere), occorre, essenzialmente, distinguere due categorie di indirizzi programmatici: quelli che richiedono, per essere realizzati, il ricorso ad atti legislativi e quelli che invece possono essere realizzati in via di amministrazione, sulla base delle leggi già in vigore.

Nel primo caso, il programma approvato con legge vincolerà il Governo (o, più esattamente, tutti i Governi che saranno in carica nel quinquennio) ad assumere le iniziative legislative necessarie a dare attuazione agli impegni programmatici. Quindi non è vero che noi siamo per approvare un vuoto, un nulla! Io ritengo (e ne sono fermamente convinto) che il programma, che noi approviamo con legge, è vincolante, obbligatorio per il Governo non soltanto sul riflesso morale o politico, ma anche sotto il profilo giuridico; e che la legge di programmazione riceverà la propria integrazione con leggi le quali, con nuova terminologia, sono state chiamate o qualificate « di procedura », per quanto, almeno in parte, forse si sarebbero potute ricondurre al concetto classico di regolamento.

T O M A S S I N I . No, sono una cosa diversa!

S A L E R N I . D'accordo, senatore Tomassini, sono una cosa diversa! Tuttavia è ben evidente che io intendevo riferirmi ai regolamenti di esecuzione, che sono quelli preordinati all'adempimento di norme primarie; mentre, com'è noto, i regolamenti liberi, in passato designati come regolamenti delegati (terminologia impropria, in quanto le leggi che li prevedono non trasferiscono una potestà propria del legislatore, bensì creano una competenza propria della autorità cui l'attribuiscono) sono caratterizzati dalla possibilità d'innovare nell'ambito loro riconosciuto. Esso, però, non può mai essere un ambito per cui la Costituzione abbia istituito una riserva di legge alle regole fissate con norme primarie. Ciò sia detto incidentalmente!

T O M A S S I N I . Allora si tratta di una parentesi?

S A L E R N I . Consideriamola pure una parentesi, la quale, comunque, rafforza il mio dire!

F R A N Z A . Qui nessuno può accettare la tesi che i Governi siano vincolati giuridicamente, perchè in questo caso dovrem-

mo ammettere l'esistenza di un regime vincolante per tutti i Governi che verranno nel quinquennio. Quindi lasciamo da parte questa tesi.

S A L E R N I . Non è esatto, senatore Franza, perchè quando una legge determina obblighi giuridici per il Governo, ossia per il potere esecutivo, anche i Governi successivi (al pari di tutti i cittadini) sono obbligati all'osservanza della legge medesima.

F R A N Z A . Ma dove arriviamo! All'aberrazione!

S A L E R N I . Non è esatto, nessuna aberrazione! Questo è un disegno di legge che, con norme giuridiche, intende attuare un programma nel quadro e nei limiti delle norme costituzionali; un programma che concretizza tutte le ansie e tutte le sollecitazioni del popolo e del Governo dirette ad uscire dall'immobilismo per attuare delle riforme di struttura.

F R A N Z A . Vedremo se il Ministro condivide la sua tesi!

S A L E R N I . Ne sono sicuro! Comunque, io espongo la mia tesi, ella potrà esporre la sua: tutte le tesi sono opinabili e rispettabili quando ci sia un minimo di buona fede ed un minimo di fondamento giuridico.

Si rende possibile — dicevo — definire con maggior chiarezza la natura dei vincoli giuridici che deriveranno dal programma approvato con la forma qui proposta (la legge) in relazione ai diversi contenuti in essa accolti, alle diverse categorie di soggetti e di oggetti a cui far riferimento.

Nel primo caso — sottolineo — il programma, approvato con legge, vincolerà il Governo e più esattamente tutti i Governi che saranno in carica nel quinquennio. Certo sarebbe molto più agevole procedere con mozioni all'approvazione del programma medesimo. Nel nostro caso si tratta di un provvedimento di natura legislativa. E ciò perchè noi vogliamo fornire al Governo uno strumento efficace perchè il programma possa assurgere a quella efficacia giuridica, vincolante e concreta, che noi auspichiamo.

Peraltro, onorevoli colleghi, è già in atto la volontà del Governo ad assumere le iniziative necessarie per l'esecuzione degli impegni programmatici: preliminarmente degli impegni inerenti alle « procedure », secondo la definizione data dall'articolo 12 del disegno di legge, già portato, per l'approvazione, all'esame del Senato.

Questo è davvero importante. Del resto voi stessi, onorevoli colleghi della minoranza, avete rilevato il punto debole della vostra opposizione, quando questa mattina avete proposto un'altra pregiudiziale per chiedere che la legge delle « procedure » venga discussa unitamente alla legge di programmazione; mentre questa, a mio avviso, costituisce un *prius* rispetto a quella concernente il diritto sostantivo. Non è vero, avvocato, senatore Tomassini? Mi sembra che questa volta possiamo essere d'accordo! (*Commenti del senatore Tomassini*).

Dicevo del disegno di legge sulle procedure già trasmesso al Senato. È certo che, nel caso in esame, il vincolo difetti di sanzione diversa da quella che potrà concretarsi nella sfiducia che le Camere potrebbero, eventualmente, esprimere nei confronti del Governo, ove esso risultasse inadempiente.

Naturalmente, essendo il programma approvato con legge ordinaria, esso non potrà impedire al Governo o al Parlamento di proporre disegni di legge che si rendessero successivamente necessari per la integrazione e, perchè no, in ipotesi, anche per la rettifica di quegli indirizzi programmatici che si appalesassero erronei nella realtà o praticamente irraggiungibili. Ecco che anche la vostra preoccupazione di ordine politico cade, onorevoli colleghi, di fronte a questa garanzia che è *in re ipsa*, che è nella stessa legge: per cui non potrei spiegarvi la vostra esasperata preoccupazione se non come uno strumento di opposizione (ben s'intende costituzionale) al programma di Governo che, invece, trova la principale base di attuazione proprio nel disegno di legge di programmazione economica.

Si collocano, invece, sul terreno più strettamente giuridico gli effetti prodotti dall'approvazione del programma con legge in ordine alla copertura finanziaria delle

leggi pluriennali di spesa, come precedentemente ho ricordato.

In particolare, la norma dell'articolo 41, comma terzo, della Costituzione, secondo cui la legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, pone una vera riserva di legge, sia pure relativa, tale da consentire l'esercizio di un potere regolamentare e di una attività amministrativa di esecuzione del piano stesso, caratterizzati da un certo ambito di discrezionalità. Dalla riserva di legge dell'articolo 41 discende poi la conseguenza della necessità di approvazione con legge di qualunque « programma » che abbia per oggetto l'attività economica privata oppure quella pubblica, indirizzandola e coordinandola a fini sociali.

In tal senso si sono espressi, nel parere redatto per il Ministero del bilancio, Paolo Barile ed altri costituzionalisti. Ma ne avete dato lo spunto con le vostre insistenti citazioni dottrinarie — mi rivolgo in particolare a lei senatore Nencioni — perchè ella ha fatto particolare riferimento al Crisafulli.

Senonchè l'opinione del Crisafulli (che io stimo moltissimo come amico e come costituzionalista eminente) non dico che sia isolata o priva di serie argomentazioni: rappresenta, invece, sempre una opinione; e dei pari opinioni sono quelle a cui anche stamattina è stato fatto richiamo, in questa sede, da altissima cattedra. Come opinioni esse hanno valore di pareri giuridici non vincolanti, da cui si può anche prescindere; eventualmente si potrebbe prescindere dal riferimento che, in contrapposto, noi facciamo delle argomentazioni non meno valide di altri nostri eminenti costituzionalisti, quali Biscaretti di Ruffia, Cereti, Ferrari, Guarino, Paladin e lo stesso Elia (quest'ultimo in rettificata del suo precedente parere).

Orbene, senatore Nencioni, i pareri di tutti questi costituzionalisti confermano la legittimità e la correttezza del provvedimento proposto dal Governo col suo disegno di legge, il quale rientra proprio nello spirito e nella lettera dell'articolo 41 della Costituzione, da mettere in riferi-

mento alle norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione medesima, perchè, tali norme costituiscono il presupposto giuridico ossia il tessuto connettivo dei precetti che il legislatore è tenuto a osservare per pervenire (con legge ordinaria) alla determinazione dei programmi indispensabili per l'attuazione dei fini sociali ossia del progresso materiale e morale del popolo. Il che, com'è ben evidente, non potrebbe non conseguirsi se non indirizzando l'attività economica pubblica e privata all'esercizio effettivo del lavoro, diritto inalienabile di tutti i cittadini.

Una delle argomentazioni più convincenti a favore della tesi del necessario legame tra l'articolo 41 della Costituzione e il programma (e quindi della inderogabilità della sua approvazione con legge) è quella secondo la quale soltanto il procedimento di formazione della legge consente la partecipazione del Parlamento, organo rappresentativo di primo grado del corpo elettorale, in modo particolarmente solenne e articolato nel dialogo tra maggioranza e minoranze, staccando inoltre il programma, come complessivo inquadramento di vertice dell'attività economica nazionale, dalle singole misure economiche e stabilendo quell'organico coordinamento logico e sistematico che solo ne può legittimare il carattere programmatico.

Si noti, inoltre, onorevoli colleghi, che il programma, se fosse approvato con una semplice mozione, un ordine del giorno od un altro atto bicamerale non legislativo, finirebbe con l'impegnare soltanto il Governo in carica, come ho detto poc'anzi, venendo meno così al significato stesso di piano che è quello di legare a linee di sviluppo prefissate l'indirizzo di politica economica.

Peraltro, l'esame del contenuto del programma conferma la necessità di un'approvazione legislativa ed aiuta a precisare quale efficacia venga ad assumere il programma approvato con legge.

Il programma contiene direttive, indirizzi, atti a definire le linee di politica nei vari settori, che implicano comportamenti determinati ed il perseguimento di determi-

nati fini da parte della Pubblica amministrazione e di enti pubblici. In tal modo il programma risponde positivamente alle preoccupazioni della dottrina, relative alla necessaria unità dell'indirizzo di politica economica, ponendo fini economici coordinati e determinati, individuando una serie di concreti adempimenti, indirizzando l'attività economica pubblica e privata per il raggiungimento di quegli obiettivi intesi a loro volta al conseguimento di fini che costituiscono un impegno fermo e inderogabile di tutta la comunità nazionale e determinando, altresì, taluni mezzi giuridici e finanziari per il perseguimento di quei fini.

Vi è anche da tener conto di quelle proposizioni del programma che contengono direttive ed impegni per il legislatore futuro. Tali proposizioni normative assumono valore e indirizzo vincolante per il Parlamento solo per quella dottrina che ritiene possibile configurare la legge di programma come una legge di particolare efficacia e resistenza, cioè come si dice in terminologia dottrinale: come « legge rinforzata ». Ma, anche senza cedere a tale tesi dottrinale, resta fermo che il programma si pone come necessario momento di sintesi e punto di riferimento per tutta quella legislazione di spesa in materia economica che si è espressa fin qui attraverso i cosiddetti piani settoriali. La sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale ha, anzi, affermato la possibilità di fondare le stesse previsioni di nuove entrate, nelle quali le spese pluriennali contano per la copertura, sulle indicazioni del programma. In altre parole, la legge di programma si pone come garanzia del rispetto delle prescrizioni costituzionali dell'articolo 81, terzo e quarto comma, da parte delle leggi settoriali di spesa pluriennali.

Onorevoli colleghi, a questo punto ritengo opportuno sottolineare ciò che è stato affermato da questa sentenza della Corte costituzionale, per invitarvi a valutare, col maggior senso di responsabilità, cosa intende la Corte quando dice che bisogna tener conto dell'articolo 81. Senza l'osservanza dell'articolo 81 la programmazione non sarebbe possibile in chiave legislativa;

e l'articolo 81 non può essere messo in moto se non da una legge. È, quindi, da escludere il ricorso alla mozione e agli ordini del giorno, perchè in tali ipotesi il Governo verrebbe a trovarsi privo dei mezzi finanziari necessari per l'attuazione del programma economico, che allora veramente resterebbe un evento privo di attualità.

Quanto si è potuto rilevare relativamente ai contenuti della legge di programma introduce, quindi, con sufficiente chiarezza l'esame dell'efficacia dell'approvazione legislativa del programma stesso; è una conseguenza di quella massima affermata dalla Corte costituzionale. È ulteriormente da osservare che la dottrina non appariva concorde intorno alla forma da adottarsi per l'approvazione del programma sostenendosi da taluno l'opportunità del ricorso ad una legge di delega al Governo o, quanto meno, ad una legge che, traducendo in linguaggio normativo una parte del piano, facesse per il resto ricorso a norme di delega. Ma quella tesi parve pericolosa, in quanto il rispetto delle norme dell'articolo 76 della Costituzione alle leggi di delega porterebbe ad un irrigidimento eccessivo della delega stessa o, se non si garantisse il rispetto delle prescrizioni, alla sua incostituzionalità; ed in quanto, comunque, la delega in una materia della vastità e della complessità della programmazione giungerebbe a creare conseguenze inaccettabili, quasi conferendo pieni poteri in materia politico-economica al Governo.

Si è giunti così, onorevoli colleghi, all'adozione di una formula in virtù della quale (come si legge nel testo accettato dalla Camera dei deputati) « è approvato il programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970, allegato alla presente legge come quadro della politica economica, finanziaria e sociale del Governo e di tutti gli investimenti pubblici ».

La legge del programma si pone dunque chiaramente come legge di determinazione dell'indirizzo politico in materia politico-economica. Essa indica la linea di comportamento dei pubblici poteri in campo economico, svincolando la determinazione dell'indirizzo politico-economico dal-

le oscillazioni di orientamento dei vari Governi.

Il richiamo alla nozione di « legge d'indirizzo » giova a chiarire sia il carattere vincolante di essa per tutti i soggetti pubblici, sia il carattere flessibile della legge stessa, in quanto (insisto su tale punto) gli indirizzi possono essere aggiustati e corretti, oltre che con le vere e proprie procedure di revisione del piano, con la stessa emanazione delle varie leggi di attuazione delle politiche fondamentali stabilite dal piano.

Pertanto, riassumendo su questo punto, il primo ordine di problemi che si è presentato al Governo e al Parlamento per quanto riguarda le modalità di approvazione del programma economico nazionale, è quello concernente la scelta tra approvazione con atto non legislativo delle Camere (ordine del giorno, mozione, atto bicamerale non legislativo « atipico ») e approvazione per legge. Tale scelta, di grande rilievo, è maturata alla luce degli orientamenti della dottrina costituzionalistica e ha assunto, come motivo politico ispiratore, la volontà di investire il Parlamento del grado più esteso e incisivo possibile di responsabilità politica. Tale potere di decisione delle Camere è apparso, infatti, il primo e non rinunciabile presupposto di un sistema di « programmazione democratica ».

Il riferimento alle indicazioni della Costituzione repubblicana, non si è posto, quindi, come l'adempimento di un doveroso vincolo giuridico formale, ma come un legame sostanziale con la volontà del costituente e con il disegno dallo stesso tracciato di ripartizione delle competenze fra potere legislativo e potere esecutivo e di reciproci limiti e interrelazioni fra pubblici poteri ed iniziativa imprenditoriale, privata e pubblica.

Secondo la tendenza dottrinale prevalente, la pianificazione economica globale è legata necessariamente, nel nostro sistema costituzionale, alla riserva di legge posta dall'articolo 41, comma terzo, secondo il quale, come è noto, « La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ».

Tale dovere costituzionale di approvazione per legge di un piano economico globale non è collegato soltanto — come ben si comprende — alla effettiva o potenziale incidenza del piano sulle posizioni giuridiche soggettive dei privati, ma si collega al fatto stesso della determinazione (da parte dei pubblici poteri) di « programmi », anche se essi siano destinati a indirizzare e a vincolare esclusivamente l'attività dell'amministrazione pubblica e degli altri soggetti pubblici (in tal senso è l'opinione del Miele, del Capaccioli, del Barile, del Cerreti, del Paladin, del Predieri, del Lucifredi).

Ma, quand'anche si volesse accedere all'opinione di chi sostiene doverosa l'approvazione con legge solo dei programmi che pongono direttamente e in forma coercitiva obblighi e vincoli a soggetti privati, e si ammettesse che nessuna limitazione di tale genere derivi dall'attuale programma economico nazionale (è questa, ad esempio, l'opinione del Crisafulli, del Maranini, del Mazziotti) resterebbe pur sempre da compiere una scelta politica. E tale scelta condurrebbe egualmente a proporre l'approvazione per legge del piano economico nazionale, proprio perchè il Governo intenderebbe rispettare fino in fondo la prerogativa del Parlamento ed impegnarne nel massimo grado la responsabilità, anche se non si ponessero obblighi precisi di ordine costituzionale.

Insomma, è una scelta politica di fondo quella della programmazione democratica, che, al di là delle discussioni dottrinali, impone il maggior rispetto possibile del momento di sintesi e di scelta di indirizzo politico che è proprio del Parlamento.

La formula legislativa di approvazione del piano che è sottoposta all'esame del Senato è stata elaborata, come è noto, nel corso della discussione alla Camera dei deputati e rappresenta il punto di approdo di studi e di discussioni culturali e politiche di ampio rilievo. Anche dinanzi alla scelta della formula legislativa è trasparente l'ispirazione di fondo, il filo conduttore permanente della programmazione democratica. Non mancavano, infatti, suggestioni dottrinali tese a sostenere l'utilità di un'ampia trascrizione in termini normativi del piano

e di un ricorso ampio e tecnico di delegazione legislativa, sia aventi ad oggetto l'intero programma, sia concernenti singoli aspetti delle politiche e indicazioni di quello.

È sembrato, tuttavia, che soluzioni come quelle sopraindicate potessero nascondere insidie non trascurabili per la democraticità del processo di pianificazione e precisamente: *a)* perchè uno sforzo prematuro di traduzione in linguaggio normativo del piano poteva eccessivamente limitare e vincolare l'ambito necessariamente autonomo dei soggetti della vita economica (e prima di tutto il sindacato e l'impresa); *b)* perchè la delega globale avrebbe investito il Governo di un potere eccessivo, paragonabile per dimensioni all'assunzione dei pieni poteri in materia economica; *c)* perchè il ricorso a deleghe parziali avrebbe posto in pericolo la necessaria unità ed omogeneità dell'indirizzo politico economico espresso dal piano.

Si è pervenuti così alla scelta, attuata con il disegno di legge oggi in esame e delineata compiutamente dal disegno di legge sul procedimento della pianificazione, di lasciare alla legge di approvazione del programma il compito di tracciare con il crisma legislativo di tale documento il quadro della politica economica, finanziaria e sociale del Governo e di tutti gli investimenti pubblici, affidando alle successive leggi di attuazione del programma economico globale (leggi di programma) il compito di disciplinare gli interventi operativi e le politiche settoriali previste dal piano.

Tale soluzione, caldeggiata da un indirizzo dottrinale autorevole (che fa capo al Guarino) non è lontana da quelle adottate in Francia e in Belgio ed appare la più rispondente alla duplice esigenza di determinazione unitaria dell'indirizzo politico-economico generale, nonchè a quello di una analitica e rigorosa previsione degli interventi, capace di tutelare la esigenza del diritto per le posizioni giuridiche soggettive dei privati.

Non potrebbe, a questo punto, non confermarsi l'efficacia dell'approvazione legislativa del programma secondo la forma proposta. Certamente non ricorre (come ho

premessi) l'ipotesi di una superlegge, che vincoli formalmente anche il legislatore futuro, nè di una legge rinforzata capace di prevalere sulla legislazione ordinaria. D'altra parte, non ci troviamo dinanzi ad una legge di mera approvazione assimilabile a quella per l'approvazione dei bilanci o dei rendiconti consuntivi dello Stato, in quanto le ipotesi di legge di tal genere (queste sì!) devono essere espressamente e tassativamente previste dalla Costituzione.

La legge del programma è, dunque, da considerarsi alla stregua di una legge ordinaria, con tutte le conseguenze ad essa inerenti.

Il Governo, pertanto, è vincolato dal programma economico nazionale sia per quanto attiene all'attività, in senso proprio, di indirizzo politico che ad esso compete, sia per quanto attiene all'attività di alta amministrazione, cioè alla traduzione in direttive e ordini alla Pubblica amministrazione dell'indirizzo politico prescelto. La legge di programma, in quanto assume tra i propri contenuti essenziali quello dell'indicazione della ripartizione e destinazione della spesa pubblica, si pone come il mezzo più efficace per l'attuazione dell'indirizzo di politica economica e quindi programmatica del Governo.

Ma, indipendentemente da queste considerazioni, onorevoli colleghi, vi è qualche altra cosa che implica non soltanto una scelta nella forma del provvedimento (a legge), ma anche un obbligo di inequivocabile e imprescindibile natura costituzionale: l'obbligo che deriva al Governo dalle leggi statutarie delle regioni a statuto speciale. Tali leggi contengono, appunto, norme precise che impongono, effettivamente, una determinata politica generale, nel cui quadro deve muoversi la politica delle singole regioni, affinché realmente si abbia un tutto organico che determini quei vantaggi economici e sociali, secondo un criterio di programmazione legislativamente determinabile. Siffatta legge (si voglia o non si voglia) è entrata ormai anche nella coscienza del popolo il quale, in un primo tempo, si era chiesto che cosa mai fosse questa programmazione; ma, poi, anche attraverso

pratiche applicazioni (quali il piano verde, il piano della scuola ed altri che sono già stati legislativamente attuati e che attendono soltanto il coordinamento della legge che stiamo per varare), ha finito col sollecitarne l'approvazione.

Onorevoli colleghi, prima di concludere il mio intervento vi prego anche di considerare che, quando in chiave economica si parla di piani destinati ad eliminare e a ridurre gli squilibri regionali, bisogna tenere presente che non si fa riferimento all'ente regione (inteso in senso politicamente territoriale), bensì ad un'estensione territoriale la quale può rientrare nei confini di una determinata regione come può estendersi al di là di tali confini per abbracciare una o più regioni od alcune parti di esse. Le attività di sviluppo, specialmente se connesse ad un processo di industrializzazione, non possono essere ristrette nell'ambito di determinati confini territoriali, in relazione alle singole regioni o provincie, ma debbono trovare un'idonea base ambientale con l'identificazione di zone ampie ed omogenee in vista di attività organiche, sì da poter costituire le cosiddette aree di sviluppo.

Tutta la struttura produttiva deve in ogni caso basarsi su un sistema capace di svilupparsi per forza propria, una volta preparato l'ambiente per quanto riguarda mezzi e uomini. In proposito, è stato da più parti riconosciuto che non appare razionale un processo di industrializzazione, di sviluppo, uniformemente distribuito in ogni regione e quindi a sistema autarchico. Ma è, invece, necessario individuare aree e nuclei di sviluppo per l'attuazione di questo piano, per poterli comprendere nel piano generale o globale di programmazione nazionale.

Ciò consegue da precise norme di leggi costituzionali e, precisamente, dagli articoli 14 e 17 dello statuto siciliano; dagli articoli 3 e 4 dello statuto sardo; dagli articoli 4 e 5 dello statuto della regione del Trentino-Alto Adige; dagli articoli 11 e 12 dello stesso statuto per le provincie di Trento e di Bolzano; dagli articoli 2 e 3 dello statuto della Val d'Aosta.

È, quindi, evidente che quando le predette norme prevedono programmi di opere e

di piani economici, si tratta pur sempre di piani di settore e, comunque, di programmi attribuibili alla principale responsabilità dello Stato, il quale, necessariamente, è obbligato a fare un piano di programmazione globale che comprenda e contempli tutti i piani settoriali non soltanto delle regioni a statuto ordinario, ma anche delle regioni a statuto speciale.

In base ai limiti risultanti dalle predette norme per le regioni a statuto speciale e ai limiti più ristretti, di cui agli articoli 117 e 119 della Costituzione, per quanto attiene alle regioni a statuto ordinario, si può concludere che il nostro ordinamento attribuisce allo Stato la principale potestà e responsabilità della programmazione economica globale, mentre agli enti territoriali minori spettano solo funzioni di proposte di collaborazione secondo le norme che ne disciplinano le attività.

Per maggiore chiarezza, è bene ribadire che intendo riferirmi alla predisposizione di piani economici globali, poichè è evidente che le regioni, per i settori che rientrano nelle materie di loro competenza, hanno la potestà d'intervenire in via autonoma purchè vengano rispettati i limiti previsti dalla Costituzione e dagli statuti.

I programmi globali, riferiti alle regioni (intese come estensioni territoriali), chiamati in senso lato programmi regionali, costituiscono, per quanto riguarda la prima fase, atti conoscitivi ed insieme di proposta, contenenti i suggerimenti ritenuti idonei per il potenziamento di risorse locali e per l'avvio di nuovi processi produttivi.

Tali programmi, per la parte esecutiva, vanno successivamente inseriti ed approvati nel piano generale con i necessari adattamenti sia sotto il profilo della pratica attuazione nell'ambito regionale, sia sotto il profilo della reciproca compatibilità dei vari piani regionali.

Il piano nazionale, infatti, non può costituire un semplice aggregato, un mosaico di programmi regionali eventualmente in contrasto tra loro e ad ispirazione autarchica; deve invece rappresentare l'unificazione armonica delle varie esigenze locali, complessivamente considerate.

Ma, a prescindere dalle questioni d'indole particolare, intendo sottolineare la necessità di un collegamento fra le sfere di attività dei vari enti territoriali, realizzando una partecipazione collettiva, anche se di natura diversa, al migliore progresso della comunità sociale. È, quindi, auspicabile che in occasione dell'attuazione dell'ordinamento regionale, oltre che in sede di riforma della legge comunale e provinciale, vengano previste apposite norme perchè, nell'ambito delle competenze proprie e delegate e con le modalità stabilite dalla legge, gli enti possano dare la misura più ampia del concorso.

Bisogna che, per quanto ancora in modo incompleto, le vigenti disposizioni si ispirino al principio di assicurare che le leggi, i piani, le direttive, le attività dirette allo sviluppo economico, siano frutti di collaborazione dei vari enti ed organismi interessati, sicchè nella formulazione globale degli interventi economici si tenga conto delle esigenze particolari di zona e di settore.

Tra le numerose delicate questioni relative all'elaborazione e alla esecuzione dei piani generali e particolari, interessa porre in evidenza, sotto il profilo organizzativo, la necessità di disciplinare il coordinamento delle varie iniziative degli enti pubblici, al fine di stabilire e intensificare una forma di attività, la quale, pur rispettando le varie competenze, consenta l'accennata coordinazione sia sul piano programmatico, sia su quello esecutivo in una visione unitaria, convenientemente armonizzata: — a mio avviso — non può avvenire se non in base a una legge quadro o programmatica.

Onorevoli colleghi, mi pare che ve ne sia abbastanza per poter affermare la legittimità costituzionale del provvedimento adottato dal Governo e proposto alla nostra approvazione.

Avrei, quindi, esaurito il mio intervento. Mi corre, tuttavia, l'obbligo di fare qualche rilievo in ordine alle altre eccezioni pregiudiziali mosse questa mattina. Una di esse concerne la pretesa violazione della abituale normativa, nel senso che mancherebbe a questo disegno di legge la forma classica della prospettazione per articoli. Se-

nonchè, onorevoli colleghi, consentitemi di osservare che la tecnica legislativa e conseguentemente la strutturazione formale sono andate sempre più evolvendosi, nel senso di non ancorarsi più a schemi rigidi; per cui, se differente è la formulazione, nella sostanza gli articoli o i paragrafi debbono egualmente considerarsi norme giuridiche, purchè di esse abbiano la sostanza e il crisma della costituzionalità.

Su questo punto riterrai ozioso ripetere ciò che è stato opportunamente ed esattamente scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge. Invero i relatori, senatori Trabucchi, De Luca e Magliano hanno puntualizzato ciò che effettivamente la legge di programma contiene, per poter essere ritenuta legge e quello che essa non contiene per non poter essere ritenuta tale, ma semplicemente una norma, assumendo, in tal modo, caratteristiche descrittive o programmatiche. Gli stessi relatori hanno aggiunto che, sotto il punto di vista formale, l'allegato alla legge è parte integrante di essa e perciò non può essere pretermesso.

Puntualizzo, osservando (come gli onorevoli colleghi sanno) che la circostanza della contemporanea esistenza, in una legge, di norme a carattere precettivo e di norme a carattere indicativo, non invalida la legge medesima, la quale resta tale nella sua esistenza e nella sua efficienza. Norme a carattere programmatico, del resto, non sono nuove nella nostra legislazione. Basti pensare, al riguardo, al riferimento fatto dai relatori alla Carta del lavoro, come semplice precedente storico-legislativo. La Carta del lavoro è stata richiamata come fenomeno giuridico *in vitro* (e quindi prescindendo da ogni valutazione di legittimità dell'ordinamento corporativo), per dedurne che, per orientamento giurisprudenziale essa assunse valore interpretativo, tanto che venne riconosciuta come il più sicuro elemento esegetico per l'applicazione delle norme positive che disciplinavano i rapporti di lavoro prima che con la legge 30 gennaio 1941, n. 14, venisse stabilito che le dichiarazioni della Carta del lavoro costituivano principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Ma, nel caso attuale, la situazione è ben diversa, perchè i principi contenuti nel programma non possono essere considerati come principi generali di diritto ai semplici effetti della interpretazione. Le norme che il Senato è chiamato ad approvare contengono anche veri e propri comandi giuridici; onde spetterà all'interprete, in sede di applicazione della legge, distinguere (nel testo allegato) quanto costituisce materia di enunciazione e quanto, invece, è norma definitivamente imperativa. Ciò, peraltro, secondo la enunciazione (da me già fatta) non porta alla eliminazione dal testo (allegato) della materia non vincolante. Per il necessario collegamento di tutti i settori del piano, la logica esige che si mantenga la sostanziale forza unitaria, che resterebbe svuotata o compromessa da qualsiasi limitazione disorganica.

Concludo, pertanto, invitando l'Assemblea a respingere le tesi di incostituzionalità e le altre eccezioni pregiudiziali e di sospensione, proposte dalle opposizioni, preludio all'approvazione del disegno di legge di programmazione economica di cui sottolineo la necessità come primo passo verso quelle riforme di struttura, che debbono essere attuate nel rispetto della Costituzione e della volontà popolare. (*Applausi dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo dunque di fronte a tutta una serie di pregiudiziali, di eccezioni, di proposte di sospensiva e di rinvio che molto saggiamente ella ha desiderato che venissero congiuntamente esaminate e discusse sia per alleggerire il lavoro dell'Assemblea sia per la considerazione che, intrecciandosi tra di loro, le argomentazioni portate a sostegno delle varie proposte, abbiamo modo di trattarne unitariamente. Parto dalla prima pregiudiziale quella che, dal punto di vista formale, sembrerebbe assumere la maggiore importanza: la pregiudiziale di illegittimità costituzionale, solleva-

ta da alcuni colleghi del Gruppo del Movimento sociale e del Partito liberale, con richiamo agli articoli 41 e 72 della Costituzione. L'articolo 41 prevede che per legge si possano stabilire controlli o piani, mentre l'articolo 72 detta le norme relative al modo di produzione delle leggi. In quanto all'articolo 41, si è sostenuto che esso permetterebbe solo piani di carattere settoriale, con esclusione perciò di un controllo e coordinamento che abbracci nel suo insieme tutta la nostra economia nazionale. E questa tesi è stata suffragata con certe considerazioni tratte da alcune sentenze della Corte costituzionale, non direttamente pertinenti all'argomento e, con una interpretazione dell'articolo 41 che vorrei dire di carattere filologico. Ora, a questa stregua, semmai, la lettura dell'articolo 41 porta a conclusioni ben diverse. Esso dice letteralmente: « La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ». Il soggetto della norma non grammaticale, ma logico, è dunque l'attività economica, pubblica e privata, la quale è pensata come un tutto, il quale può evidentemente essere considerato nelle sue varie parti, ma non scisso. Allorquando il comma dell'articolo parla di « coordinamento ai fini sociali », evidentemente si riferisce al coordinamento delle parti nel tutto, il che non vuole però dire che si debba necessariamente partire dalle parti per arrivare al tutto. Anzi, io osservo che proprio il concetto di coordinamento esprime l'obiettivo di superare ed evitare gli squilibri conseguenti alle differenziazioni nell'interno del sistema che sono causa di rotture pericolose. Ma una pianificazione o programmazione settoriale crea un complesso economico rigido nelle parti controllate e sciolto nelle restanti libere. E in un meccanismo di tal fatta non si possono non avere contraccolpi, urti e pericolosi cedimenti. Così un'economia, che venisse consegnata in tal modo, presenterebbe contraddizioni più aspre e maggiori di quelle che attualmente affliggono la nostra. D'altra parte ricordo che, se il Parlamento ha in passato approvato molte leggi per deter-

minati settori economici e produttivi, ogni volta dalla destra e dal centro si è manifestata la preoccupazione che i benefici che se ne attendevano venissero frustrati proprio dalla mancata connessione organica con la attività economica e sociale generale del Paese.

L'eccezione di incostituzionalità in rapporto all'articolo 41 non è dunque fondata a parte che la Costituzione presa nel suo complesso, ma specialmente nei capitoli dedicati ai rapporti sociali e economici, traccia nella prospettiva un disegno di programmazione su scala nazionale e che, nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente, da nessuna parte politica si parlò in modo da avallare l'interpretazione che il Movimento sociale e il Partito liberale vogliono dare oggi all'articolo 41.

Per quanto si riferisce alla eccezione fondata sull'articolo 72, voglio subito dire che essa ha nulla in comune con la questione posta dalla sinistra, circa lo strumento col quale il Governo ha presentato al Parlamento il piano — la questione della scelta fra legge o mozione — che toccherò poi.

Il progetto di legge che esaminiamo è costituito da tre articoli e dall'allegato. Nella mia praticaccia artigianale in materia legislativa, viene immediatamente da confrontarlo, per analogia, alle leggi di bilancio le quali sono per l'appunto formate da una serie di articoli, a ciascuno dei quali corrisponde un allegato, che è poi lo stato di previsione del rispettivo Dicastero. E, allorché discutiamo le leggi di bilancio, esaminiamo dapprima l'impostazione generale di questo per poi passare ai singoli articoli in relazione ai rispettivi allegati. E sugli allegati presentiamo gli emendamenti. Così appunto faremo con questa legge di piano, secondo quanto fatto alla Camera dei deputati.

Se qualche incertezza insorgesse, potrà essere risolta dalla nostra Presidenza regolando la successione delle votazioni sulle varie parti di questo complesso documento.

In conclusione, il Gruppo comunista voterà contro le due eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dai Gruppi della destra.

Ma è stato anche proposto l'aggiornamento della discussione, cioè, una sospensione, con la motivazione che i dati dell'allegato dovrebbero, anzi devono, essere aggiornati essendo essi stati superati dallo svolgimento della vita economica o essendosi dimostrati errati sin dall'inizio, inficiando conseguentemente le argomentazioni su cui si regge l'intera costruzione del documento.

Noi stessi, nel corso della discussione, contesteremo la validità di molti di questi dati riconoscendone l'inesattezza originaria, dovuta non solo al metodo dei rilevamenti, ma anche all'interessata esigenza di farli corrispondere alla tesi preordinata nella mente dei redattori di questa.

L'importante in questo progetto di legge non è tanto la precisione aritmetica dei dati che vengono adoperati dei quali poi la scorrevolezza del piano acconsente la correzione, ma la concezione generale, cioè il modo col quale si pensa che lo Stato, operando sugli elementi dei quali i dati non sono che un pallido riflesso, si propone di intervenire nell'attività economica per avviarla verso obiettivi di utilità sociale.

Comunque, è pacifico che ogni programmazione è di per sé scorrevole. Pertanto, non credo che gli errori quantitativi certamente contenuti nel testo sul quale discutiamo e che contesteremo sia motivo sufficiente per farci sospendere l'esame del progetto di legge.

Viene, in terzo punto, la questione circa la forma di presentazione del piano — legge o mozione. Ho rilevato nella relazione di maggioranza gli argomenti addotti a favore della presentazione sotto forma di legge. E in primo luogo che la legge dà certezza al programma.

È vero che, dopo poche righe, attenuando, si parla solo di un maggior grado di certezza. Poi, si passa ad un'affermazione assai più preoccupante scrivendo che si ricorre alla legge per la necessaria stabilità dell'impegno politico. Con ciò si trasferisce la questione su un piano completamente diverso.

Poco fa, il senatore Salerni ha spezzato molte spade e molte lance per respingere

l'ipotesi che si voglia con questo progetto di legge porre un'ipoteca di continuità a favore di una certa formazione governativa, e cioè della concezione che, circa l'avvenire del paese, contingentemente prevale. Ma che altro potrebbe essere la necessaria stabilità

dell'impegno politico della quale ci parla la relazione di maggioranza? Non è certo con tali argomenti che ci si può convincere a riconoscere la validità della forma scelta dal Governo per presentare al Parlamento il piano economico.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue: T E R R A C I N I). D'altra parte, si legge ancora nella relazione di maggioranza che la forma di legge permette di « vincolare per l'avvenire un largo settore della spesa pubblica, quello più direttamente rilevante ai fini dello sviluppo economico e sociale ». Ma proprio per impedire ciò, cioè perchè dal Governo e dalla maggioranza non si ponga un'ipoteca sopra i bilanci futuri dello Stato sfuggendo addirittura anche all'accorgimento, suggerito dalla Corte costituzionale in tema di articolo 81 della Costituzione, di offrire almeno delle generiche prospettive annuali di entrata e di spesa, proprio per questo rimaniamo contrari allo strumento legislativo. Se la Corte costituzionale ha sollevato eccezioni, tuttavia opinabili, a certe leggi pluriennali di settore, per l'incertezza, della loro impostazione finanziaria, tanto di più esse possono trovare fondamento quando le cifre vengono date nel loro totale per il periodo del quinquennio, senza distribuzione scalare di calendario.

Noi non vogliamo che un voto odierno del Parlamento predetermini, per gli anni futuri, il bilancio dello Stato nei confronti delle spese economico-sociali. Perciò, respingiamo la forma di legge, indipendentemente dalla facile prospettiva che gli impegni ch'essa definisce saranno, in gran parte elusi, dallo sviluppo delle cose e degli avvenimenti.

Infine, nella relazione di maggioranza si sostiene ancora la necessità della forma di legge, perchè questa legge di programmazione diviene così senz'altro una legge-quadro per la legislazione regionale. Diremo, dun-

que, per essere più precisi, che questa legge sarebbe nelle intenzioni della maggioranza, la legge quadro delle leggi quadro che, in successione di tempo, il Parlamento dovrà approvare per le regioni. Ora, è assurdo volere porre in anticipo dei limiti a certe leggi delle quali noi ignoriamo ancora non solo la forma, ma perfino il contenuto. No, noi non possiamo dare carta bianca in proposito al Governo, a nessun Governo.

Ma il riferimento alle regioni, contenuto nella relazione di maggioranza, ci fa anche comprendere che cosa dovrebbero essere, nelle sue intenzioni, le regioni, se mai venissero create. Fino da oggi, si mira, infatti, a incepparne le attività se con una legge di programmazione, nella cui elaborazione le regioni sono state ignorate, si pensa di mettere limiti alla loro autonomia.

Noi siamo (lo dissero già chiaramente i deputati del Gruppo comunista della Camera e lo dicemmo noi in Commissione, contro la forma prescelta dal Governo per la presentazione al Parlamento della programmazione. Noi crediamo che sarebbe stato più giusto, anche da un punto di vista di sistematica parlamentare, ricorrere allo strumento della mozione. È chiaro che una mozione non avrebbe potuto essere presentata dal Governo, ma la maggioranza avrebbe potuto farsene promotrice.

Né alcuno può attendersi che noi mutiamo avviso, proprio dopo che il Senato ha udito la comunicazione fatta stamane dal Presidente cogliendo l'occasione da una interruzione. Mi riferisco al passo compiuto autorevolmente dalla Presidenza del Se-

nato e dalla Presidenza della Camera dei deputati presso il Presidente del Consiglio dei Ministri e, il Vice Presidente circa non solo la opportunità, ma l'obbligo, dal punto di vista di una retta sistematica parlamentare, della presentazione al Parlamento della programmazione per mezzo di una mozione.

Non occorre che io dica come questa notizia ci abbia confortato. E non già perchè non fossimo ben sicuri della validità delle nostre argomentazioni, ma perchè d'ora innanzi più nessuno oserà sostenere che la nostra posizione e proposte conseguenti ci fossero suggerite da faziosità politica o dall'intento di turbare l'ordinato andamento della discussione per non so quali delle mille mire oscure che ci vengono addebitate o accreditate.

Sebbene la Camera dei deputati sia stata, nella sua maggioranza, di diverso avviso da quello espresso da due Presidenti del Parlamento e sebbene probabilmente anche il Senato ne seguirà l'esempio, resterà dunque in noi la certezza di avere, anche in questa occasione, ben interpretato la Costituzione, giustamente fatto appello al Regolamento parlamentare e interpretato nel modo più equilibrato le necessità di lavoro della nostra Assemblea.

Noi voteremo, quindi, per la pregiudiziale con la quale i rappresentanti del Gruppo del partito socialista di unità proletaria hanno riproposto l'alternativa fra mozione o legge. Voteremo perchè il Senato affronti questa discussione con una mozione. E a chi dicesse che, nell'ipotesi che questa posizione venisse accolta, la discussione sulla programmazione è stroncata, risponderò che nulla impedirebbe allora alla maggioranza di presentare senz'altro una mozione la quale, richiamandosi all'allegato al disegno di legge, reinvestirebbe immediatamente il Senato del suo esame e della sua approvazione.

L'ultima questione che è stata sollevata è quella del rinvio della discussione del disegno di legge a quando l'Assemblea abbia approvato la legge sulle procedure. Da un punto di vista di logica, non soltanto formale, ma sostanziale, la proposta ha un valido fondamento. A dimostrarlo basterebbe la osservazione che nello stesso testo della

programmazione vi sono molti richiami alle procedure di elaborazione del piano. Ciò comporterà degli ostacoli al momento in cui affronteremo la discussione del progetto sulle procedure per la necessità di un coordinamento, non sempre facile, con le norme già approvate in questa sede.

Tuttavia, noi non ci formalizziamo. E ciò perchè abbiamo la convinzione che questa prima legge di programmazione rappresenterà, nella migliore delle ipotesi, null'altro che la manifestazione di una certa buona volontà. È una legge che, definirei, tra le tante categorie in cui le leggi si redistribuiscono, legge-conato. Ad essa speriamo possa, poi, succedere una legge *tout-court*, salda e definitiva, che permetta alla nostra Repubblica di mettersi davvero al lavoro per quell'impresa di coordinamento e di controllo dell'attività economica e produttiva che fino ad oggi non è stato che argomento di propaganda senza trasferimento alla sua attuazione.

Riassumendo, signor Presidente, il Gruppo comunista voterà contro l'eccezione di illegittimità costituzionale e non accetta il rinvio a dopo la discussione della legge sulle procedure, ma voterà, invece, a favore del ricorso alla mozione in sostituzione dello strumento legislativo; in questo modo, abbiamo chiarito il nostro atteggiamento nei confronti delle pregiudiziali. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I. Non vorrei, innanzitutto, dimenticare che in questa sede si stanno discutendo un'eccezione pregiudiziale ed un'eccezione di sospensiva della discussione del disegno di legge. Perciò, sia per l'incalzare dell'ora, sia per non ripetere cose che vanno certamente poi ripetute in sede di merito, mi limiterò a discutere queste due questioni di carattere preliminare.

Debbo dire che, da un certo tempo, si sta diffondendo in questo ramo del Parlamento — non so se anche alla Camera dei deputati — una consuetudine per cui ogni questione di legittimità costituzionale viene considera-

ta oggetto di pregiudiziale. Questo sistema è indubbiamente erroneo. Vi sono questioni di legittimità costituzionale che attengono alla ricevibilità del disegno di legge e queste devono esaminarsi e discutersi in sede pregiudiziale, in quanto l'accoglimento della pregiudiziale preclude la strada alla discussione del disegno di legge. Ma, quando la questione di costituzionalità attiene al merito, al contenuto del disegno di legge, non si tratta di una questione di carattere pregiudiziale, ma di una questione che va discussa nel merito; esaminando il merito, si esamina anche se la norma è costituzionale o meno e se come tale debba essere accolta o debba essere respinta. Mi riferisco, naturalmente, a quello che ha detto il senatore Nencioni, perchè è lui l'interlocutore diretto in questa questione. Quando il senatore Nencioni, prendendo in mano il disegno di legge nei suoi tre articoli e nell'allegato, dice che il programma economico nazionale ha imperfetta formulazione nell'articolo 1, genericità nell'articolo 2 e che tutto il programma non ha carattere normativo ed emette e riporta giudizi sul suo contenuto « esistenziale », (lo ha definito così stamattina, quando abbondava nel richiamo a pareri di celebri giuristi), sulla sua forma discorsiva, sulla sua sostanza che sarebbe costituita di previsioni, di ipotesi, di direttive politiche, egli mi pare che tocchi il merito del disegno di legge e dell'allegato e non pone alcuna questione di formale irremovibilità di esso.

Ma perchè, allora, il disegno di legge non dovrebbe discutersi da tutti i membri del Senato? Perchè di questo si tratta. Ponendo la questione di pregiudizialità, si interdice la partecipazione alla discussione di tutti i membri dell'Assemblea e soltanto due (salvo l'eccezione stabilita questa volta che consente di parlare ad un rappresentante per gruppo) sono chiamati a parlare in senso favorevole e due in senso contrario.

F R A N Z A . Scusi, ma le pregiudiziali, se esistono, naturalmente vanno proposte prima della discussione generale.

J A N N U Z Z I . Sto dicendo, senatore Franza, che si scambiano per questioni pre-

giudiziali questioni costituzionali che caratterizzare pregiudiziale non hanno quando attengono al merito. Questa è la mia tesi, che è esatta, anche se lei non la condivide.

Per quanto riguarda la sospensiva, debbo dire la stessa cosa. In fondo, che cosa è stato detto dal Gruppo liberale con la richiesta di sospensione? È stato detto che, poichè il programma che stiamo discutendo, nel primo biennio, non ha potuto trovare attuazione, è bene che si sospenda, si aggiorni questa discussione e se ne parli dopo l'aggiornamento. Ma anche questo è merito. Lo dite voi che il programma non è attuato: dimostrerò il contrario. Comunque, questo deve essere oggetto di discussione a cui hanno il diritto di intervenire tutti i membri del Parlamento (*Interruzione del senatore Franza*).

E allora il problema si pone, innanzitutto, in questi termini: inammissibilità delle questioni pregiudiziali sollevate e della sospensiva proposta perchè tutte attinenti al merito del disegno di legge e dell'allegato non a questioni di carattere preliminare che possono impedire l'esame del contenuto.

Ma con questo non è detto che io mi esima anche dall'esame del merito delle questioni sollevate. Conosco i doveri di chi sostiene una discussione e sono troppo avvocato per non sapere che si deve scendere anche alle subordinate, quando si tratta di esporre una tesi diretta a convincere gli interlocutori.

Il senatore Nencioni sostiene che il disegno di legge sarebbe incostituzionale specialmente per tre motivi fondamentali.

Primo: perchè non si tratterebbe di porre in essere una legge in quanto, dal testo del programma, non possono desumersi — egli ha detto testualmente — « norme idonee dirette a regolare la vita dei cittadini, cioè a regolare quel dover essere che costituisce l'essenza della norma giuridica ».

Secondo: perchè questo disegno di legge non rientra nella norma dell'articolo 41 della Costituzione.

Terzo: perchè esso viola l'articolo 72 della Costituzione, in quanto il programma non risulta strutturato articolo per articolo.

Esaminiamo separatamente questi tre punti.

Onorevole Ministro, ella dal senatore Nencioni è stato accusato di essere un programmatore per principio e quindi di volere, a qualsiasi costo, questa legge anche se legge non è. Ma io credo di poter dimostrare che questo provvedimento è una legge in senso oggettivo e non per soggettive valutazioni del Ministro proponente.

Il senatore Nencioni — mi spiace che non sia ora presente — sa perfettamente che cosa è una legge. Indipendentemente dal suo aspetto formale, per cui la legge è l'atto emanato collettivamente dalle due Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica con il rispetto delle forme e dei procedimenti sanzionati dalla Costituzione e dal Regolamento parlamentare, nella sua sostanza, la legge è qualsiasi atto di volontà dello Stato che abbia per iscopo di modificare l'ordine giuridico preesistente.

La distinzione tra legge in senso formale e legge in senso materiale, sottoposta a severe critiche dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è andata negli ultimi decenni decadendo. Il legislatore nella sua sovranità, crea la norma secondo valutazioni di ordine politico, economico, sociale ed etico e dà ad essa il contenuto che nel suo giudizio ritenga conforme all'interesse della collettività: questa è la legge nel suo contenuto sostanziale. La produzione della legge avviene attraverso la scoperta e la formulazione da parte del legislatore, di quelle regole che sono le norme giuridiche e che, nel complesso, costituiscono l'ordinamento giuridico generale dello Stato. Nessun limite vi è quanto alla sostanza della norma giuridica, nessun limite quanto al giudizio che il legislatore, emanando la legge, esprime sulla conformità di essa al pubblico interesse. Unico giudizio limitativo della volontà del legislatore è la conformità della legge alle norme dettate da leggi straordinarie, il che vuol dire, negli stati moderni, alle norme contenute nelle Costituzioni.

Fatte queste premesse, io dico che, quando col disegno di legge in esame il Parlamento — in attuazione non solo dell'articolo 41 della Costituzione (dice, difatti, il disegno di legge « anche » dell'articolo 41 del-

la Costituzione), ma di tutto l'ordinamento costituzionale allo Stato repubblicano che pone il dovere di un'azione di progresso economico e sociale per tutta la comunità nazionale e specialmente in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, che attribuisce alla Repubblica il compito di « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese » — stabilisce quali sono gli obiettivi che a questo fine debbono essere raggiunti nel primo quinquennio e quali sono le direttive e i principi cui il Governo deve uniformare la sua iniziativa legislativa e la sua azione amministrativa per realizzare quegli obiettivi e per disporre dei mezzi necessari per le realizzazioni, non vi è — e sfido l'onorevole Nencioni a dimostrare il contrario — norma costituzionale che vieti o che non autorizzi una manifestazione di volontà legislativa di questa natura e di questo contenuto.

L'iniziativa legislativa deve essere sottoposta, evidentemente, all'approvazione del Parlamento. Nessun pericolo, perciò, vi è di quelli che stamattina enunciava il senatore Nencioni. Il programma dà criteri direttivi e norme di massima e impegna il Governo ad attuare l'iniziativa legislativa in quel senso. Il che vuol dire che le singole leggi debbono, poi, essere sottoposte all'approvazione del Parlamento. Nessun potere viene, perciò, sottratto all'esercizio della sua sovranità.

Quanto, invece, all'azione amministrativa, nei limiti, s'intende, dei poteri attribuiti dall'ordinamento vigente agli organi Esecutivi, l'indirizzo dato ad essa da questa legge, e dal programma e i principi e i criteri che esse contengono non significano sottrazione dell'Esecutivo alla volontà o al controllo del Parlamento.

Tutt'altro! Esse sanciscono più incisivamente il dovere dell'Esecutivo di uniformarsi alle linee di azione stabilite dal Parlamento che può più efficacemente esercitare il suo controllo, tanto più che la stessa leg-

ge contiene la norma, che vale anche per l'azione amministrativa, secondo cui annualmente il Governo deve rendere conto consuntivo al Parlamento dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti.

Sotto l'aspetto formale, questa legge viene emanata col rispetto di tutte le norme costituzionali. L'articolo 72 della Costituzione è inesattamente invocato dai presentatori della pregiudiziale. L'articolo 72 dice, soltanto, che la votazione di una legge non può farsi globalmente, ma articolo per articolo e poi per l'intero disegno di legge. Ciò non vuol dire che un disegno di legge disposto per articoli non possa contenere degli allegati che non siano strutturati in articoli; altrimenti non potrebbe votarsi il bilancio...

N E N C I O N I . Scusi, collega Jannuzzi, la sua impostazione può anche essere esatta, ma lei dimentica una cosa: che il Governo e la Camera dei deputati hanno ritenuto l'allegato legge in senso formale e sostanziale; Pertanto, non è l'allegato, è la legge sotto questo profilo.

J A N N U Z Z I . Lo ritengo anch'io. (*Interruzione del senatore Nencioni*).

G A V A . L'articolo 1 approva l'allegato come quadro.

N E N C I O N I . Ma qui non si approva l'allegato, qui si ritiene che il documento, nella sostanza e nella forma, sia legge, legge-norma e questo non può essere.

S A L E R N I . Parte integrante, non legge.

J A N N U Z Z I . Senatore Nencioni, stavo proprio per toccare questo argomento; mi consenta di dire che sono di parere diametralmente opposto al suo.

N E N C I O N I . Lo credo, altrimenti lei sarebbe al mio posto e io sarei al suo.

G A V A . Non basterebbe questo per scambiare i posti!

J A N N U Z Z I . Stavo dicendo che, se gli allegati dovessero essere tutti strutturati articolo per articolo, evidentemente non potrebbero votarsi il bilancio, il conto consuntivo dello Stato, i protocolli allegati alle convenzioni internazionali: non soltanto le convenzioni internazionali, ma i protocolli ad esse allegati...

N E N C I O N I . Mi consenta un'ultima interruzione, senatore Jannuzzi, poi non la interromperò più. Nella legge di ratifica di un trattato, questo non diventa legge, rimane trattato, così come il bilancio rimane bilancio, non si trasforma nell'entità, nella qualificazione... (*Commenti dal centro e dalla sinistra*).

J A N N U Z Z I . Cerchiamo, senatore Nencioni, di capirci. Parlavo, dunque, dei protocolli allegati alle convenzioni internazionali i quali, molte volte, sono fatti in forma di lettere scambiate tra ambasciatori o Ministri degli esteri e che hanno un carattere discorsivo, proprio quel carattere discorsivo la cui validità è stata qui contestata; poi, le tariffe, i ruoli organici del personale e ogni altro allegato alle leggi che non sia diviso articolo per articolo!

Senatore Nencioni, già prevedevo la sua interruzione. Infatti, nei miei appunti trovo scritto: dire, come fa il senatore Nencioni, che questi documenti conservano una loro autonoma natura rispetto alla legge (è questo mi pare che lei dica, senatore Nencioni) è dire, mi si perdoni, cosa inesatta perchè essi fanno parte integrante della legge e hanno lo stesso carattere normativo e obbligatorio della legge medesima. Col senatore Nencioni non ci intendiamo sul concetto di legge: legge è qualsiasi atto che esprima la volontà normativa del Parlamento. Ogni allegato, come parte integrante della legge, formalmente è legge. Altrimenti, dovrebbe accedersi al concetto secondo cui la legge è soltanto quell'atto in cui vi sono articoli separati uno dall'altro e tutto il resto non avrebbe nè carattere obbligatorio nè carattere normativo.

È stato detto che sarebbe stato meglio presentare il programma con una mozione.

In verità, non capisco come questa eccezione venga dall'opposizione. L'opposizione dovrebbe essere più interessata a vincolare non solo il Governo attuale, ma anche i Governi che si succedono; e si sa che la mozione vincola, in sede politica, il Governo che è attualmente in carica.

Dire che non tutte le disposizioni contenute nel programma possono avere efficacia immediata, non significa che i principi e le direttive del programma stesso non debbano essere osservate per tutto il quinquennio sia dal Governo, sia dall'iniziativa legislativa e ora dell'azione amministrativa e che questo dovere incomba sui Governi che si succedono in detto periodo.

E si può negare che per essi abbia efficacia vincolante una legge anziché una mozione?

È stato detto, inoltre, giustamente, che le mozioni non possono essere approvate che separatamente dalle due Camere, con la conseguenza che possono avere diverso contenuto, giacché non conosco una procedura comune ai due rami del Parlamento per cui una mozione abbia la sicurezza di essere approvata dall'uno e dall'altro. Questo è un problema di tecnica parlamentare che ha anche il suo valore. Ma, ripeto, il problema sostanziale è questo: il Parlamento intende vincolare il Governo e il Governo deve sentirsi vincolato dal Parlamento secondo principi e obiettivi legislativamente determinati.

Quali sono questi obiettivi? Avevo promesso di non entrare nel merito e non vi entro. Ciò non mi esime, però — quando si sente dire che in questo primo biennio gli obiettivi non sarebbero stati raggiunti, anzi sarebbero stati compromessi e che questo sarebbe un buon motivo per una radicale revisione del piano — di rispondere semplicemente che il fatto che alcuni obiettivi incontrino difficoltà di conseguimento non è una buona ragione per mutare tutto lo schema economico-sociale che il programma stabilisce.

Voglio, comunque, ricordare a chi lo dimentichi che gli obiettivi ultimi finali del programma, cioè l'eliminazione degli squilibri territoriali, settoriali e sociali, riguarda-

no specialmente la politica per il Mezzogiorno e che in questa politica si sta marciando con un ritmo di fronte al quale qualsiasi affermazione di non efficienza dei principi affermati dal piano va assolutamente respinta. Devo ricordare, pure, che nei due anni passati il reddito nazionale è aumentato, la stabilità dei prezzi ha raggiunto una condizione superiore a qualsiasi altra Nazione del mondo, l'equilibrio dei rapporti con l'estero è stato raggiunto, l'aumento della produttività industriale si è verificato, l'aumento delle entrate statali è avvenuto. Che se poi l'onorevole Colombo, nella sua responsabilità di Ministro del tesoro, incita i cittadini italiani a devolvere al risparmio una quantità maggiore di capitali, perché questa è condizione per l'attuazione del programma, ciò non significa fallimento, ma esortazione a porre in essere premesse che possano più facilmente e rapidamente conseguire gli obiettivi di esso. Se l'onorevole Moro e l'onorevole Bosco hanno recentemente constatato che in materia di incremento dell'occupazione vi è in tale momento un rallentamento, questa è una buona ragione per intensificare l'attuazione del programma e rendere possibile nel quinquennio, complessivamente considerato, l'occupazione del maggior numero di unità lavorative, specialmente nel settore industriale in cui lo sviluppo tecnologico rende più difficoltoso l'impiego di attività umana.

N E N C I O N I . Bisogna correggere il piano.

J A N N U Z Z I . Non si deve correggere il piano, perché chi lo ha letto, sa perfettamente che il piano si rende pienamente conto degli sviluppi tecnologici e stabilisce delle cifre e dei dati specialmente in relazione ad essi.

Onorevoli colleghi, avendo promesso di essere breve, concludo con una constatazione. Al di là delle obiezioni di carattere pregiudiziale e formale, da tutte le parti di quest'Assemblea, dall'estrema destra all'estrema sinistra, si è affermata l'esigenza di un programma economico nazionale. Ed allora dico a tutti: se così è, se un

programma è necessario, non poniamo remore di carattere formale, ma cooperiamo tutti a che si approvino, si attuino soprattutto, il più sollecitamente possibile, la legge e l'allegato che stiamo esaminando: è questo l'interesse che deve avere tutto il Parlamento. Non applichiamo il principio del *summum ius*, al quale stamattina si appellava, con solennità di uomo di legge, il senatore Nencioni. *Summum ius* questa volta, potrebbe significare anche *summa iniuria*; noi non dobbiamo fare al popolo italiano l'ingiuria di farlo rimanere ad attendere ancora uno strumento innegabilmente utile al suo progresso economico, civile e sociale. *(Vivi applausi dal centro e dalla sinistra).*

PIERACCINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*. Non è consuetudine del Governo intervenire nelle questioni pregiudiziali, ma, poichè come hanno ricordato vari oratori, in particolare adesso il senatore Jannuzzi, nella discussione che si è svolta si sono intrecciati motivi giuridici, motivi pregiudiziali e motivi di merito intendo intervenire anche io il più brevemente possibile per dare alcuni chiarimenti e per fare alcune precisazioni.

Il dibattito si è concentrato intorno a questioni di incostituzionalità ed intorno a questioni di sospensiva. Io non voglio ripetere gli argomenti che validamente hanno portato il senatore Salerni, il senatore Jannuzzi sul piano giuridico ed anche, sia pure da un punto di vista diverso, il senatore Terracini per quanto riguarda la questione pregiudiziale se il programma possa essere approvato per legge. Io voglio, soltanto, dire che l'argomento portato in particolare dal senatore Nencioni che dal testo della Costituzione si ricaverebbe la necessità addirittura, non la possibilità, di approvare per legge i programmi settoriali, ma non un programma globale, mi pare un'interpretazione molto sottile, molto abile dal punto di vista filo-

gico, ma difficilmente sostenibile sul piano della logica, poichè è evidente che, secondo questo ragionamento, noi potremmo approvare per legge, settore per settore, una serie di programmi in qualsiasi campo della attività economica, dall'agricoltura al turismo, all'industria, alle attività terziarie, mettendo praticamente in piedi un sistema vincolativo che copra l'intera attività economica, senza avere la possibilità di coordinare, con una visione globale, tutta questa serie di programmi. Questo è talmente assurdo dal punto di vista logico da far cadere, a mio parere, l'argomento.

È evidente, infatti, che, laddove si può intervenire per legge, settore per settore, la logica impone che si possa, anzi si debba, intervenire, se non si vuole lasciare che le attività settoriali siano scoordinate tra di loro, con una visione globale che è appunto il programma generale.

NENCIONI. Lei dimentica quanto dispone l'articolo 41 della Costituzione.

SCOCCEIMARRO. Potremmo votare i capitoli separatamente l'uno dall'altro ...

PIERACCINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*. Già, basterebbe votare, come leggi separate, i singoli capitoli del programma come tante leggi singole, senza nessuna modifica sostanziale, ed arriveremmo così allo stesso risultato con un artificio puramente formale.

Ma, dice il senatore Nencioni: lei dimentica — mi pare che sia questa l'obiezione da lei fatta in questo momento — la prima affermazione dell'articolo 41 che afferma, cioè « l'attività economica è libera ». Io non vedo che cosa muta la presentazione per legge di un programma globale nel rapporto fra iniziativa privata e pubblica, tra libertà e non libertà dell'iniziativa privata, per il fatto che, anzichè occuparci di questo problema settorialmente, ad esso ci si interessi globalmente, in un programma globale.

Nè, d'altra parte, il programma globale viene a modificare, a colpire questa norma della Costituzione, poichè il programma globale attua esattamente l'articolo 41, nel suo

insieme non solo nella sua affermazione della libertà dell'iniziativa privata, ma anche nelle successive affermazioni che stabiliscono appunto il carattere sociale dell'iniziativa economica e i limiti che attraverso il programma il legislatore può porre a queste iniziative.

È quindi, nella visione globale dell'articolo 41 in tutte le sue affermazioni, che sono tenute presenti esattamente dal programma, che noi presentiamo la legge di programmazione che, lungi dal violare o dal colpire alcuni dei principi affermati dall'articolo 41, esattamente proprio come nel testo della Costituzione, li vede legati insieme in una visione organica che ha a suo fondamento l'interesse generale del Paese, della collettività.

D'altra parte, il senatore Nencioni, in un'altra sua osservazione, fondamentale nel suo ragionamento, dice che una legge deve essere riferita a decisioni idonee a produrre effetti giuridici ed aggiunge: questo testo non produce effetti giuridici. Non è esatto; il testo (è già stato chiarito, ed io lo ripeto solo per memoria, da tutti coloro che hanno respinto la pregiudiziale di incostituzionalità) produce effetti giuridici innanzi tutto ed in modo particolare per lo Stato, per gli organi della Pubblica amministrazione che debbono tenersi fedeli ai principi, al « quadro » di politica economica delineati dal programma. Quindi, non è affatto vero che non produce effetti giuridici e che non esistono destinatari.

D'altra parte, non ripeto nemmeno le argomentazioni — che alla Camera, in verità, hanno tenuto molto più largo spazio — sulla questione dell'articolazione o meno della legge, poichè è chiaro che la natura di allegato non richiede un'articolazione. Lo ha chiarito molto bene il senatore Jannuzzi e debbo dire che è stato chiarito da tutti gli intervenuti contrari a questa pregiudiziale, come il senatore Salerni ed anche il senatore Terracini. Ma io voglio fare a questo punto un'ultima osservazione che, a mio parere, è di importanza fondamentale, anche dal punto di vista politico. I senatori Nencioni e Bergamasco hanno aggiunto alle loro considera-

zioni giuridiche una serie di osservazioni che tendono a mettere in luce la preoccupazione di un eccessivo potere dato attraverso questa legge all'Esecutivo a danno del Legislativo. Il senatore Bergamasco ha proprio affermato la sua preoccupazione che il programma possa agire menomando — egli ha detto — la funzione del Parlamento, e dando adito ad una impropria espansione della funzione dei tecnocrati.

Io vorrei sottolineare come la presentazione del programma per legge parte proprio dalla considerazione opposta alle preoccupazioni dei senatori Nencioni e Bergamasco; parte dalla preoccupazione di dare alla programmazione italiana un volto democratico e di rifiutare sia le scelte tecnocratiche, alle quali si riferisce il senatore Bergamasco, sia le scelte autoritarie di cui fanno cenno appunto i nostri interlocutori, perchè la legge è lo strumento che dà proprio al Parlamento il pieno potere di scelte nel campo della programmazione economica ed il potere di vincolare l'Esecutivo a queste scelte. Non c'è nessun altro strumento che dia tale potere a tutto il Parlamento, e, nel Parlamento, vorrei dire proprio alle minoranze, che vengono esaltate nella loro funzione, non certo comprese.

È la scelta democratica (io vorrei che il Senato sentisse questo, perchè nasce dal profondo della nostra coscienza democratica), è la scelta democratica operata dal Governo e dalla maggioranza che ci ha portato a sostenere la necessità di approvare, per legge, il piano quinquennale.

Poichè una mozione impegna — come avete detto tutti voi, del resto, perchè è obiettivo dirlo — soltanto una determinata maggioranza ed un determinato Governo e cade con il cadere del Governo, anche se ne nascesse un'altra espressione di quella stessa maggioranza, essa non è quindi, intanto, neppure tecnicamente idonea ad una politica di piano che, per sua necessità, deve mirare ai tempi medi ed ai tempi lunghi, ma soprattutto non è idonea a dare al Parlamento il ruolo determinante e decisivo di elemento che vincola alle decisioni del piano i Governi che si succedono alla guida della Repubblica italiana.

Quindi a me pare che, proprio al contrario di quello che dicono i nostri oppositori, l'approvazione per legge del piano esalta il Parlamento al ruolo centrale di tutto il sistema della programmazione democratica nel nostro Paese. D'altra parte, questa legge non priva nè il Parlamento, nè i parlamentari, del potere, che oggi essi hanno, di iniziativa legislativa, di modificare le leggi, quindi anche la legge di piano; poichè (questo è stato chiaramente detto e devo convenire su questo punto con il senatore Nencioni) non esistono nel nostro ordinamento nè « leggi di programma », nè leggi gerarchicamente superiori alle altre: esiste una sola categoria di leggi, ed ogni legge è modificabile da un'altra successiva. Pertanto, noi non stiamo approvando una superlegge, stiamo approvando una legge. Ma l'importanza di approvare questa legge non è diminuita dal fatto che essa non ha un grado di più delle altre. L'importanza di questa legge è data dal fatto che queste prospettive, che queste direttive di politica economica, appunto come una politica di piano esige, escono dalla visione di ciò che accade giorno per giorno e si impongono come direttive di azione che si prolungano nel tempo, al di là di un anno, di due anni, di un Governo singolo, di più Governi, ed anche di una legislatura; sempre sovrano il Parlamento di modificare queste sue decisioni; ma appunto lo farà con un altro atto legislativo che riporta nella sua sovranità, nelle sue mani, il potere di modificare queste direttive.

Anche sotto questo profilo è quindi confermato l'alto ruolo decisivo del Parlamento della Repubblica nella politica di piano. L'approvazione per legge, nella nostra struttura della programmazione, è collegata alla visione di elasticità del piano, che non vede in questa legge un documento imm modificabile una volta per tutte, ma che ci presenta un documento da seguire al vaglio della realtà, attentamente, così che sia possibile una eventuale modifica, sempre sul terreno legislativo, quando la realtà lo richieda per il suo discostarsi dalle situazioni previste dal piano.

Ed io vorrei dire a questo proposito, con il che rispondo anche alle richieste di due

tipi di sospensiva, quella proposta dal senatore Nencioni per il presunto spostamento, a suo parere, ormai clamoroso, delle previsioni del piano dalla realtà attuale, e quella sostenuta anche dal senatore Bergamasco, della necessità di presentare ormai un piano 1968-71.

L'elasticità prevista dal piano, da attuarsi sempre con lo strumento legislativo, a mio parere non è in causa oggi, poichè non ritengo che la realtà si sia discostata in modo clamoroso dalle previsioni del piano, e neppure per il ritardo dell'approvazione poichè non siamo il solo Paese che approva dopo un anno o dopo un anno e mezzo un piano quinquennale. Non voglio tediare, data la brevità che mi sono ripromesso, ma potrei citarvi molti esempi di piani quinquennali approvati in vari tipi di Stati o di regimi al di là anche di un anno dal loro inizio. L'essenziale, in un piano quinquennale, è appunto una visione globale quinquennale, e non si può dire che a distanza di un anno un piano sia o non sia più realizzabile, a meno che le condizioni non siano talmente lontane, appunto, da esigere quella revisione che, ripeto, l'elasticità della nostra concezione consente. Non è mai una questione di data pura e semplice. Certo, noi ci auguriamo che nel futuro si possa essere quanto più vicini e tempestivi nell'elaborazione delle leggi concernenti i piani quinquennali, ma non è evidentemente una questione di data sufficiente a richiedere un mutamento del piano; e non lo è nella sostanza la situazione economica attuale, come ha già detto egregiamente il senatore Jannuzzi.

Il senatore Nencioni, per dimostrare questo scostamento della realtà dalle previsioni del piano, ha citato tre punti: i posti di lavoro che diminuirebbero anzichè aumentare, il risparmio pubblico che non segue la logica del piano, le misure concernenti la sicurezza sociale che non seguirebbero il piano.

Mi permetto di dire che, per la sicurezza sociale, le norme già emanate in questo primo anno e mezzo o quelle che sono allo studio, a mio parere, non consentono affatto di dire che non c'indirizziamo verso l'attuazione del piano. Per quanto riguarda i posti

di lavoro, la situazione attuale indica al contrario come il piano sia meno temerario di quanto non si è voluto far credere, poichè dall'inizio di quest'anno noi assistiamo, per la prima volta dopo molti anni, proprio ad una netta inversione di tendenza, cioè all'aumento dei posti di lavoro e anche delle forze di lavoro e ad una diminuzione della disoccupazione; infatti dall'aprile 1966 all'aprile 1967 possiamo calcolare 187 mila posti di lavoro in più, ma anche (il che è un fenomeno nuovo perchè anche negli anni del *boom* avevamo una riduzione continua delle forze di lavoro) un'inversione di tendenza delle forze di lavoro che nel 1967 hanno cominciato a risalire. Quindi, se noi dobbiamo prendere in esame questo punto, citato dal senatore Nencioni come prova di un andamento diametralmente opposto al piano, dovremmo anzi dire che la politica sviluppata dal 1966 ad oggi dimostra come invece sulla base del piano si sia giunti ad invertire la rotta e a riportare al segno positivo lo sviluppo dell'occupazione.

Per il risparmio pubblico, si può dire che non è andato in questi due anni nel senso che il piano prevedeva: c'è stato quindi un impegno del Governo e del Parlamento — che noi qui ribadiamo — di agire perchè il risparmio pubblico si formi nel modo più consoni agli obiettivi del piano. Per quanto riguarda lo Stato, già nel 1966 il risparmio pubblico statale è arrivato a 487 miliardi.

F E R R E T T I . Volevo chiederle, onorevole Ministro, se è esatto quello che è stato pubblicato dal giornale « 24 ore », che cioè la sedicesima emissione di obbligazioni dell'IRI — 50 miliardi — non è stata collocata nemmeno in minima parte, e quindi l'IRI l'ha dovuta addossare interamente alle quattro banche.

P I E R A C C I N I , *Ministro del bilancio e della programmazione economica*. Non è esatto, senatore Ferretti; fino a prova contraria il giornale « 24 ore » non è un organo ufficiale del Governo. Comunque, questo non c'entra con il problema del risparmio pubblico che è tutt'altra questione.

Resta la questione della sospensiva motivata con la necessità di approvare prima la legge delle procedure. Debbo ripetere quanto hanno già affermato i senatori che sono intervenuti per la maggioranza, ed anche il senatore Terracini. Anche noi avremmo gradito che questa legge fosse stata esaminata o prima o contemporaneamente al Piano. Il Governo ha cercato di fare quanto ha potuto, e già da alcuni mesi la legge è all'esame del Senato. Io mi auguro che si possa andare incontro a questo desiderio che credo comune, di discutere presto la legge sulle procedure, coll'apprestare, per la discussione in Aula, questa legge fin dalle prossime settimane, poichè la Commissione finanze e tesoro del Senato potrebbe utilmente, in questo frattempo, preparare con il suo lavoro il testo per l'Aula. Si deve tuttavia respingere la tesi che questa aspirazione rappresenti una questione sufficiente per sospendere la discussione del piano, anche perchè il primo piano quinquennale, il primo atto legislativo di una politica di programmazione, necessariamente deve partire in modo non conforme alla struttura permanente della programmazione, proprio perchè si tratta di un inizio. Infatti, iniziando la nuova politica di piano, noi abbiamo dovuto preparare insieme le strutture che la governeranno, e cioè il Ministero del bilancio e della programmazione, le procedure che regoleranno il normale *iter* della programmazione e il « piano », che è appunto il primo documento di pianificazione. Questo è un inizio, quindi mi pare che sotto questo punto di vista la sospensiva non sia accoglibile.

Prima di terminare, vorrei fare ancora alcune considerazioni. Si è citato anche stamani — e lo ha fatto autorevolmente il Presidente del Senato in una sua interruzione — il dibattito che vi è stato per arrivare alla decisione di approvare il piano mediante legge. Io trovo che non ci sia nulla di strano che personalità politiche diverse, come del resto gli stessi giuristi e gli stessi costituzionalisti, abbiano espresso, in questa fase di avvio, opinioni diverse, perplessità e preoccupazioni, non tutte di natura costituzionale; è stata infatti manifestata, ad esempio, anche una preoccupazione di na-

tura pratica, cioè quella relativa alla complessità dell'iter parlamentare della legge nei confronti della mozione. Desidero dire che noi, come responsabilità collegiale di Governo, abbiamo tenuto nel massimo conto le opinioni di tutti e le preoccupazioni espresse; abbiamo tenute nella massima considerazione e valutate, con il rispetto che meritano, le osservazioni di alte personalità e di insigni giuristi, che abbiamo ascoltato come di dovere. Il risultato dell'esame collegiale del Governo, a seguito di tale dibattito utile e necessario è stato appunto quello, per le ragioni che ho cercato di riassumere, della necessità di approvare la programmazione attraverso la legge. Devo dire che c'è stato poi un ulteriore e più solenne esame di questi problemi nell'altro ramo del Parlamento, che è arrivato alle stesse conclusioni del Governo; un nuovo esame sta facendo oggi il Senato.

Vorrei dire al senatore Terracini che prendo atto con piacere del fatto che egli ha con chiarezza respinto una serie di obiezioni sia sull'incostituzionalità sia anche sulle sospensive; questo è un atteggiamento assunto per la prima volta da parte del Gruppo comunista, che fin qui invece era apparso indeciso ed incerto anche su tali questioni. Mi pare però che la posizione del Gruppo comunista, che resta legata non più ad un giudizio di incostituzionalità, ma a un giudizio di opportunità politica, per giustificare la sua tesi che sia meglio presentare una mozione anziché un disegno di legge per approvare il piano, sia incoerente — me lo permetta il senatore Terracini — con le sue stesse premesse. Infatti, una volta che sia dimostrato che è perfettamente costituzionale e legittimo programmare attraverso la legge, mi pare che le forze politiche che affermano di volere una programmazione, fondata quanto più possibile sul rispetto e sullo sviluppo degli interessi collettivi del Paese, non possano poi scegliere una forma come la mozione che, a mio parere, proprio strutturalmente non è strumento che si presta ad una programmazione, che necessariamente deve, per la sua logica, guardare al di là dei singoli Governi e delle singole maggioranze, salvo sempre il ruolo, di cui ho par-

lato, del Parlamento, per quanto riguarda la sua facoltà di decidere delle modifiche che voglia apportare in qualsiasi tempo alle prospettive di programmazione. La programmazione, per la sua logica, esige uno strumento che sia il più possibile sciolto dal singolo episodio della vita parlamentare (come non sarebbe invece la mozione), ed anche dalla vita di un Governo che è sempre soggetto alle conseguenze di un voto parlamentare sfavorevole. La politica di piano esige, invece, una decisione a medio e lungo termine, e perciò evidentemente ha bisogno dello strumento legislativo.

Io ringrazio tutti gli intervenuti, di maggioranza o di opposizione, per il contributo portato ad un argomento che è appassionante e difficile, e che per noi è certamente nuovo. La Repubblica italiana si avvia per la prima volta sul difficile terreno della programmazione democratica. È una decisione di grande importanza e sono grato a tutti coloro che con il loro intervento hanno lavorato perchè si arrivasse ad una decisione seria e serena, ben consapevoli che si tratta di preparare l'avvenire del nostro Paese. Grazie. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione delle questioni pregiudiziali e sospensive presentate.

Metto anzitutto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Nencioni in relazione all'articolo 41 della Costituzione, che assorbe in parte la questione pregiudiziale proposta dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Nencioni in relazione all'articolo 72 della Costituzione, che assorbe l'altra parte della questione pregiudiziale proposta dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva proposta rispettivamente dai senatori Bonaldi ed altri e dal senatore Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto infine ai voti la questione sospensiva proposta dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 » (2267);

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena » (2287), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

Deputati MANCINI Antonio e CANESTRARI. — « Modifiche alla legge 2 marzo 1963, nu-

mero 307, concernenti il personale ausiliario degli uffici locali, agenzie e ricevitorie postali » (2289), previo parere della 1ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » (2304), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 7ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 7ª (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) e 8ª (Agricoltura e foreste):

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo » (2015-B), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Comunico, inoltre, che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado, rispettivamente il 25 agosto ed il 5 novembre 1965 » (2285), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

« Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, relativo all'integrazione di prezzo per il grano duro » (2305), previo parere della 5ª Commissione.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni**

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E N C O , *Segretario:*

PENNACCHIO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso che, con sentenza n. 30 del 16 marzo 1967, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, concernente norme integrative del decreto legislativo 4 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

che con il deposito della sentenza avvenuto il successivo 22 marzo 1967 hanno cessato di avere efficacia le norme dichiarate incostituzionali e precisamente quelle di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, che in conseguenza è rimasto paralizzato tutto un settore dell'attività giurisdizionale amministrativa, con notevole disagio dei cittadini, rimasti privi della necessaria tutela dei loro diritti e interessi legittimi, con danno della stessa pubblica amministrazione locale;

che la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale assommava in sé una serie di competenze, che, a causa della dichiarata illegittimità costituzionale, ha cessato di esercitare;

ciò premesso, con l'urgenza e per le implicazioni che la lacuna comporta per l'ordinamento giuridico, si chiede di conoscere se il Governo ha già predisposto un provve-

dimento legislativo con cui si stabilisca il nuovo organo giurisdizionale destinato ad essere investito delle attribuzioni che già erano della Giunta provinciale amministrativa e quali ne debbano essere la struttura e la nuova composizione.

Tanto per non prolungare l'effetto di una grave carenza amministrativo-giurisdizionale che si risolve a danno delle libere istituzioni. (1921)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BRAMBILLA, MAMMUCARI, MARIS. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

se è informato in merito all'operazione posta in atto dall'INA a Milano, relativa all'acquisto di un complesso immobiliare del valore presunto di trenta miliardi di proprietà delle Società collegate alla « Sogeco-Costruzioni d'oggi », complesso composto degli stabili costruiti in gran parte nel periodo del *boom* edilizio, siti nelle seguenti strade:

Via Pindemonte , angolo Viale Maino;
Via Tolentino 1, 2, 3, 5;
Corso Buenos Ayres 64, angolo Via Spondini;
Corso Buenos Ayres, angolo Viale Tunisia;
Via Nazario Sauro;
Piazza Dateo, angolo Via Carlo Poma;
Corso Indipendenza;
Via Melchiorre Gioia;
Corso Sempione;

a quali condizioni l'INA ha realizzato tale operazione, considerato che gli stabili erano da lungo tempo, per la gran parte, non collocati o non collocabili sul mercato a causa dell'alto costo di costruzione;

quali prospettive di collocamento vi sono che evitino l'immobilizzo di una così ingente somma per un lungo periodo di tempo, e quindi quale risultato positivo l'INA intende o può ricavare dall'operazione in parola;

quale controllo è stato esercitato e quali autorizzazioni sono state deliberate da-

gli organi preposti alla vigilanza dell'Ente. (6479)

ROVERE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali l'Ufficio delle imposte dirette di San Remo insiste nel voler considerare i compensi fissi mutualistici ospedalieri come proventi di libera professione medica ai fini dell'assoggettabilità alla categoria C1 quando tali compensi vengono erogati dall'Ospedale già decurtati della ritenuta di ricchezza mobile e della complementare e quando gli stessi proventi vengono normalmente, da tutti gli altri Uffici delle imposte, tassati in categoria C2. (6480)

ROVERE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Per conoscere, in relazione a quanto apparso sulla stampa, quali provvedimenti abbiano in animo di adottare onde ovviare al grave inconveniente accusato da commercianti, artigiani, professionisti, albergatori ed operatori economici in genere facenti capo all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Albenga, Alassio, Laigueglia e Loano i quali si trovano in stato di agitazione a causa della pressione fiscale esercitata dal Distretto stesso, pressione fiscale che pare avere raggiunto limiti intollerabili e, in ogni caso, di essere causa di rilevante disparità di trattamento nei confronti della maggior parte degli altri centri italiani. Si rende infatti urgente, una volta accertate le suddette sperequazioni, provvedere alla loro sollecita eliminazione onde riportare la tranquillità in una zona che sta già attraversando un momento non particolarmente felice a causa della grave inadeguatezza delle vie di comunicazione che incide notevolmente sulla economia locale ed è causa di giustificate preoccupazioni per l'avvenire. (6481)

PELLEGRINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del Commissariato di pubblica sicurezza del Rione Flegreo di Fuorigrotta (Napoli), il quale nel

mezzo di aprile 1967 con ritardo, e precisamente un giorno prima della scadenza dei termini prescritti, ha consegnato al padre del giovane Pace Giovanni nato a Pianura di Napoli il 1° gennaio 1947 ed ivi domiciliato, l'avviso di accertamento sanitario per l'arruolamento a 2000 posti nel Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza. Tale ritardo ha causato l'impedimento del giovane Pace a raggiungere la sede della visita medica nel giorno e nell'ora fissati, dato che egli si trovava e tuttora si trova presso Cormons (Gorizia) a compiere il servizio militare di leva.

Inoltre l'interrogante chiede di conoscere, a quando intenda fissare un ulteriore accertamento sanitario del giovane aspirante per non privarlo del diritto di arruolamento, dato che egli è stato escluso dalla summenzionata visita medica per cause non imputabili alla sua volontà, ma al Commissariato che gli ha consegnato l'avviso in ritardo. (6482)

MASSOBRIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se corrisponde a verità che il previsto trasferimento dell'Ufficio pacchi postali di Torino, dall'attuale sede presso la stazione ferroviaria di Porta Nuova allo scalo Vanchiglia, non ha potuto effettuarsi perchè il compartimento delle Ferrovie dello Stato di Torino incontra difficoltà a concedere l'uso dei binari atti a consentire il collegamento e quindi il traffico ferroviario con la prevista nuova sede dell'Ufficio pacchi postali. (6483)

MAMMUCARI, COMPAGNONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali sono i motivi che hanno indotto ad introdurre l'obbligo del pagamento semestrale del bollo automobilistico per le utilitarie e del pagamento quadrimestrale per le auto di maggiore potenza; e se si è calcolato l'onere che si accumula sui bilanci familiari con la introduzione di tale obbligo, specie dopo l'approvazione della deliberazione Enel del pagamento trimestrale delle bollette di consumo dell'energia elettrica. (6484)

MAMMUCARI, LEVI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

considerato che di anno in anno aumenta il numero delle famiglie di lavoratori residenti in Italia o emigrati che procedono o provvedono alla costruzione in proprio dell'abitazione, al fine di liberarsi dall'onere sempre più gravoso dell'affitto;

constatato che per tali costruzioni non sono predisposte, nè attuate particolari agevolazioni finanziarie sotto forma di assegnazione in conto capitale e di mutui agevolati, esclusa l'agevolazione della esenzione dal pagamento dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione a pro di coloro che pagano il contributo GESCAL;

tenuto presente che l'iniziativa dei lavoratori costituisce e può ancor più costituire un forte incentivo all'attività edilizia e alle attività collegate e, quindi, deve essere favorita ed agevolata;

posto in luce che le normali leggi di incentivazione dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa quella istitutiva della GESCAL, non aiutano, di fatto, l'iniziativa dei lavoratori,

se non intenda adottare specifici provvedimenti atti a rendere meno onerosa per le famiglie dei lavoratori la costruzione in proprio dell'alloggio e ad agevolare lo sviluppo e la espansione delle iniziative considerate. (6485)

MAMMUCARI, GIGLIOTTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

1) quanti milioni di copie sono state stampate del Codice amministrazione postale - CAP, sia per Comuni non capoluoghi di Regione, sia per Comuni capoluoghi di regione;

2) quale è stata la spesa sostenuta dall'Amministrazione postale per la pubblicazione;

3) a quali tipografie è stata commissionata la stampa della pubblicazione;

4) quali sono i motivi per i quali non è stato affidato all'Istituto poligrafico dello

Stato il compito di realizzare la stampa della pubblicazione;

5) quali sono le tipografie incaricate di stampare le cartoline con il numero del CAP spedite alle famiglie. (6486)

TEDESCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno fare emanare una circolare a tutte le Segreterie delle Università per rendere pubblici i voti riportati agli esami dagli studenti universitari.

Il fatto che gli scrutini sono quasi segreti, conosciuti soltanto dalla Segreteria dell'Università, porta molte volte grave danno alle famiglie, che credono alla falsa asserzione del figlio di aver superato gli esami e, inoltre, sovente gli studenti universitari si dichiarano laureati e addirittura esercitano la professione. (6487)

CASSESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se nel computo dell'importo della giornata di sciopero da trattenere ai dipendenti delle amministrazioni comunali vanno compresi anche gli assegni di famiglia. (6488)

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 3 luglio 1967

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 3 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70 (2144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dall'8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Riordinamento delle Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali (1830).

3. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

4. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

III. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

La seduta è tolta (ore 19,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

BERGAMASCO: Accrediti dei versamenti effettuati dalla fondazione Ercole Varzi di Milano (4846)	Pag. 35354	PETRONE: Rinvio delle elezioni in alcuni comuni della provincia di Potenza (6103) Pag. 35366
BOCCASSI: Attuazione delle volontà testamentarie del signor Hendrik Christian Andersen (5547)	35354	POLANO: Modifica dell'indennità di liquidazione dell'INADEL al personale degli Enti locali (5939)
CONTE: Mancata corresponsione degli emolumenti ai dipendenti del consorzio di bonifica del Gargano (6265)	35355	ROMANO: Ritardato parere sul piano regolatore di Cava de' Tirreni (5304)
CROLLALANZA: Sfratto dagli alloggi INCIS dei militari cessati dal servizio (6261)	35355	SALATI: Sistemazione del personale non insegnante dell'Università (5579)
D'ERRICO: Riliquidazione dei salariati della corderia di Castellammare di Stabia (6055)	35356	SCOTTI: Costruzioni abusive in località Liscia nei pressi di Fano (5495); Costruzione di un ingombrante edificio all'ingresso della città di Fano (6010); Tutela del centro storico di Fano (6024)
FANELLI: Irregolarità negli esami di storia dell'arte per la maturità classica (4797); Istituzione di una scuola d'obbligo nel comune di Arnara (Frosinone) (6094)	35358	SIBILLE: Raccomandazione dell'Unione europea occidentale relativa ad una flotta comune di sottomarini (5870); Deplorazione del Governo italiano per la sospensione della legalità costituzionale in Grecia (6239)
FENALTEA: Sistemazione dei maestri titolari di sedi sopresse (5862)	35358	
GRIMALDI: Riconferma in attesa dell'espletamento dei concorsi magistrali degli insegnanti incaricati (5332)	35359	SIBILLE, MONTINI: Raccomandazione della Unione europea occidentale relativa al disarmo (5871)
MAJER: Assegnazione degli importi versati all'Esercizio da enti e privati per scopi determinati (4980)	35359	SPIGAROLI, ZENTI: Malcontento suscitato dall'ordinanza ministeriale sui trasferimenti degli insegnanti elementari (5493)
MAMMUCARI, GIGLIOTTI: Determinazione dell'imposta di famiglia in Bellegra (Roma) (6155)	35360	TERRACINI: Ripartizione dei diritti di segreteria riscossi dall'Università di Roma (5569)
MASCIALE: Situazione dei commissari di storia dell'arte nelle Commissioni per la maturità classica (4766); Costruzione di un campanile della chiesa di S. Francesco in Campi Salentina lesiva del complesso architettonico (5165)	35360, 35361	TOMASUCCI: Istituzione di comunicazioni telefoniche in teleselezione in provincia di Pesaro (6121)
MOLINARI: Estensione ai maestri elementari di ruolo della facoltà di cambio consensuale di sede (5145)	35361	TRIMARCHI: Trasferimento di una parte della Soprintendenza ai monumenti di Siena (5543)
MORVIDI: Mancata distribuzione da parte del provveditore agli studi di Viterbo di omaggi destinati ai vincitori di gare studentesche (5997)	35363	VALENZI: Liquidazione per i lavoratori infortunati in Francia ed in Algeria (5747)
NENCIONI: Disparità di trattamento degli utenti telefonici milanesi (6231)	35365	VERGANI: Stato indecoroso dei locali del distretto militare di Monza (6093)
		VERONESI: Realizzazione del museo etnografico di Spina in Comacchio (5944); Aumento dei canoni di affitto degli alloggi di proprietà dell'istituto bolognese Giovanni XXIII (6264)

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno	Pag. 35360 e passim
GUI, Ministro della pubblica istruzione	35354 e passim
LUPIS, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	35370, 35371
OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	35375
PASTORE, Ministro senza portafoglio	35355
SPAGNOLLI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni	35365, 35374
TREMELLONI, Ministro della difesa	35356 e passim

BERGAMASCO. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per sapere con quali criteri viene data attuazione alla legge 30 marzo 1965, n. 340, la quale, a proposito delle liberalità effettuate allo Stato a scopo di conservazione od incremento del patrimonio artistico nazionale, dispone in modo tassativo che, dopo il loro versamento alla Tesoreria dello Stato, i fondi erogati debbono essere « immediatamente » accreditati all'Amministrazione competente e « non possono avere nessun'altra diversa destinazione ».

In particolare chiede di conoscere per quali motivi non sono stati ancora accreditati alle competenti Amministrazioni i seguenti versamenti, effettuati, ad esclusivo titolo di liberalità, dalla fondazione Ercole Varzi di Milano alla Tesoreria dello Stato:

a) 22 ottobre 1963, lire 5.490.000 (utilizzate nel 1964 limitatamente a lire 2 milioni e 015.345) da destinarsi, a cura dell'Istituto centrale del restauro, ai lavori di restauro degli affreschi di Pietro da Rimini nel refettorio dell'Abbazia di Pomposa;

b) 10 febbraio 1966, lire 4.350.000, primo rateo del maggior importo di lire 18 milioni e 600.000, convenzionato col Ministero della pubblica istruzione per il restauro pittorico degli affreschi trecenteschi della ex Chiesa del Tau di Pistoia, ora di proprietà del Demanio statale.

Il mancato accredito ha provocato la sospensione dei lavori (che, per l'Abbazia di Pomposa, avrebbero dovuto essere ultimati entro la prossima estate), ed ovviamente

scoraggia l'impostazione di nuovi programmi per ulteriori interventi da parte della fondazione Varzi nonchè, in genere, ogni nuova iniziativa di liberalità. (4846)

RISPOSTA. — Rispondo anche per conto del Ministro del tesoro.

In sede di prima applicazione delle norme contenute nella legge 30 marzo 1965, n. 340, talune difficoltà procedurali hanno determinato un qualche ritardo nella riassegnazione dei fondi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

In conseguenza, è stato necessario provvedere agli occorrenti reintegri mediante provvedimenti legislativi di variazioni al bilancio per l'anno 1965 e per l'anno 1966, rispettivamente negli importi complessivi di lire 14.959.085 e lire 21.663.540.

Nelle indicate variazioni adottate con provvedimento legislativo, per l'anno 1966, è compresa anche la somma versata dalla fondazione Ercole Varzi, somma richiamata alla lettera a) della interrogazione.

Nel corso dell'anno 1966 sono state, inoltre, disposte, con appositi decreti ministeriali, riassegnazioni di fondi per un totale di lire 34.052.421. In tale somma è pure compresa la somma versata dalla fondazione Ercole Varzi, di cui alla lettera b) della interrogazione.

Il Ministro della pubblica istruzione
GUI

BOCCASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che, con legge 29 gennaio 1942, n. 66 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1942), lo Stato venne autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal signor Hendrik Christian Andersen, consistente in un fabbricato e giardino annesso, denominato « Villa Elena », sito in Roma, via Pasquale Stanislao Mancini, 18, 20, 22, 24, e via Giuseppe Pisanelli 37, e nel complesso dei quadri, sculture, disegni, libri e mobili, esistenti nel fabbricato medesimo, sui quali beni grava, vita natural durante, l'usufrutto a favore della signorina Lucia Andersen (nata

a Roma, il 18 aprile 1884, ed abitante in via Pasquale Stanislao Mancini, 20);

premesso che l'articolo 3 della legge sopra citata disponeva che, quando l'usufrutto a favore della signorina Lucia Andersen, per la sua morte, fosse venuto a cessare, il complesso mobiliare, oggetto dell'eredità, ed i locali della « Villa Elena », dove allora esso si trovava, dovranno costituire un « museo pubblico intitolato al nome del testatore, Hendrik Christian Andersen »;

premesso, infine, che la « Villa Elena » di cui trattasi è attualmente (dicembre 1966) occupata da una « Pensione Hélène »,

si chiede di conoscere se il complesso mobiliare, oggetto dell'eredità, fu opportunamente, a suo tempo, dettagliatamente inventariato e se il Ministero della pubblica istruzione ha predisposto tutte le misure idonee a garantire che, all'atto della morte (*ad multos annos*) della predetta signorina Lucia Andersen, venga data precisa, compiuta attuazione alla volontà espressa, nel suo testamento, dal signor Hendrik Christian Andersen. (5547)

RISPOSTA. — Il Ministero non ha ritenuto assoggettare a tutela storico-artistica la villa Andersen, quale nudo edificio, in quanto il predetto immobile non è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089.

Per quanto riguarda gli oggetti esistenti nella villa si fa presente che agli atti della Soprintendenza alle gallerie di Roma esiste copia del verbale di ricognizione degli oggetti esistenti nell'immobile di cui trattasi, redatto in data 20 aprile 1942, da cui risulta esplicitamente che la signorina Lucia Andersen è consegnataria del materiale a tutti gli effetti di legge.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

CONTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord.* — Per sapere perchè il Consorzio di bonifica montana del

Gargano non paga, dal mese di dicembre del 1966, il personale dipendente giornaliero, assunto per i lavori al vivaio Pantano in agro di San Giovanni Rotondo (Foggia).

Chiede inoltre di sapere se è vero quanto affermato dal capo squadra ai lavoratori, e cioè che il ritardo nel pagamento delle mercedi deriva dalle mancate rimesse, promesse a suo tempo, dalla Cassa per il Mezzogiorno. (6265)

RISPOSTA. — Si risponde per conto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'ordinaria coltura e manutenzione del vivaio forestale « Pantano », gestito dal Consorzio di bonifica montana del Gargano, con sede a S. Marco in Lamis (Foggia), la Cassa per il Mezzogiorno ha approvato un progetto dell'importo complessivo di lire 9.017.000.

Tale approvazione, riferita al periodo 1º gennaio-31 dicembre 1967, è stata disposta dal Consiglio di amministrazione del predetto istituto nella seduta del 5 maggio scorso. Il relativo mandato di pagamento, concernente un primo acconto di lire 1.800.000, è stato rimesso al Banco di Napoli il 3 giugno ultimo scorso.

Il Ministro senza portafoglio

PASTORE

CROLLALANZA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga quanto mai giusto ed opportuno disporre che sia revocato lo sfratto degli alloggi dello INCIS, destinati ai militari, per quegli ufficiali e sottufficiali che, avendo lasciato il servizio, hanno dimostrato, attraverso le informazioni dell'Arma dei carabinieri, di essere privi di beni patrimoniali e di vivere unicamente con il modesto trattamento di pensione.

La disposizione emanata, che mette in gravi difficoltà gli interessati, oltretutto, è in pieno contrasto con la legittima aspettativa dei militari di ottenere anch'essi, come le altre categorie di dipendenti dello Stato, il riscatto degli alloggi nei quali vivono da anni. (6261)

RISPOSTA. — Gli alloggi INCIS-militari, concessi a ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, sono costruiti con lo specifico scopo di far fronte alle necessità dei trasferimenti ai quali il personale militare è frequentemente soggetto più di ogni altro dipendente dello Stato. In relazione a tale finalità le norme in vigore prevedono la revoca della concessione all'atto della cessazione dal servizio o del trasferimento in altra sede, rinviando a disposizioni regolamentari la determinazione dei casi particolari in cui possono essere concesse proroghe e la fissazione della loro durata (articolo 386 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165).

In mancanza di detto regolamento, l'Amministrazione militare ha emanato istruzioni stabilendo in mesi tre il periodo massimo di proroga, elevato, in sede di prima applicazione, a mesi quattro e a mesi sei nei confronti di coloro che hanno perduto il titolo rispettivamente da oltre un anno o da tempo inferiore. In caso di decesso del militare, ai congiunti può essere concessa una proroga non superiore a due anni.

A parte, peraltro, la necessità di adeguamento alla cennata norma di legge, l'Amministrazione è stata indotta ad emanare le nuove disposizioni soprattutto in relazione alla sempre più pressante esigenza di avere alloggi disponibili per fornire l'alloggio spettante al personale trasferito in conseguenza delle indilazionabili esigenze addestrative dei reparti e delle unità delle Forze armate. È stato inoltre considerato che nel complesso la situazione del personale interessato può ritenersi migliorata specie in relazione alle più favorevoli norme di liquidazione della indennità di buonuscita.

Ad ogni modo le nuove disposizioni, che riaffermano in via generale il principio dell'assoluta prevalenza delle esigenze di servizio nell'assegnazione e nel mantenimento degli alloggi di cui trattasi, non devono intendersi a carattere tassativo. L'Amministrazione si riserva infatti di esaminare con ogni possibile comprensione quei casi che, per le particolari condizioni di famiglia o di bisogno, suggeriscano, in via di eccezione, opportune, ulteriori proroghe.

Si assicura l'onorevole interrogante che in tal senso sono state già impartite apposite direttive ai competenti comandanti territoriali.

Circa il riscatto degli alloggi INCIS-militari, il problema, che presenta aspetti non facilmente superabili, forma tuttora oggetto di esame da parte dei competenti organi della Difesa e dei Ministeri dell'interno e delle finanze, pure interessati per il personale rispettivamente dipendente. Si farà il possibile per giungere con sollecitudine a concrete soluzioni.

Si aggiunge che il personale che perde il titolo all'alloggio INCIS-militare sarà sollecitato a partecipare ai concorsi per l'assegnazione degli altri alloggi di tipo popolare ed economico (INA-Casa, Gescal, Istituti autonomi case popolari) e che gli enti militari, da parte loro, non mancheranno di intervenire in sede competente affinché le richieste siano esaminate con particolare considerazione.

Il Ministro della difesa
TREMELLONI

D'ERRICO. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che a seguito del pronunciato numero 800 del 12 dicembre 1962 del Consiglio di Stato la Direzione generale del personale civile, Divisione salariati, di codesto Ministero ha proceduto alla riliquidazione delle indennità di licenziamento, prevista per i salariati statali volontariamente sfollati in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e proroghe successive, comprendendo in essa il rateo della 13ª mensilità, non conteggiato all'atto di licenziamento, l'interrogante chiede di conoscere le ragioni per le quali detta liquidazione non è stata effettuata per molti salariati della Corderia di Castellammare di Stabia, nemmeno per coloro che furono tra i primi ad usufruire beneficio dalla legge in questione. (6055)

RISPOSTA. — La liquidazione agli operai della Difesa del supplemento dell'indennizzo di licenziamento secondo i criteri affermati dal Consiglio di Stato (computo, ai fini di detto indennizzo, anche della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa spe-

ziale) ha subito un rallentamento nell'ultimo periodo di tempo a causa della riorganizzazione degli uffici centrali della Difesa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Detta riorganizzazione, oltre a determinare una nuova distribuzione degli uffici e del personale con ovvi riflessi sul normale ritmo di lavoro nel periodo di assestamento, ha tra l'altro comportato, nel particolare settore della revisione delle pratiche di liquidazione dell'indennizzo di licenziamento, operazioni di chiusura dei relativi capitoli di bilancio, prima amministrati da direzioni generali diverse, e di apertura del capitolo unico, gestito dalla nuova Direzione generale unificata.

Tenuto conto delle suddette difficoltà e del notevole numero delle pratiche da riliquidare, il pagamento delle spettanze agli aventi diritto non può che avvenire gradualmente, entro un certo lasso di tempo.

Si fa comunque presente che un buon numero di pratiche sono state definite e che viene posto il massimo impegno per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

Il Ministro della difesa

TREMELLONI

FANELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda, mediante un provvedimento d'urgenza, eliminare le irregolarità che viziano l'esame della storia dell'arte nella maturità classica.

La risposta, spesso data, che sia la disposizione gentiliana a mantenere l'attuale stato di cose, non è pertinente, perchè la legge istitutiva della cattedra di storia dell'arte (1958) dava al relativo docente la figura giuridica che non poteva avere al tempo del Gentile, e lo metteva, di conseguenza, *de iure et de facto*, sullo stesso piano degli altri membri della Commissione, forniti dello stesso titolo.

L'urgenza del richiesto provvedimento è imposta dall'umiliazione che la benemerita categoria degli insegnanti di storia dell'arte subisce da parecchi lustri, senza riuscire a scuotere le autorità che hanno il dovere di riparare ad una patente ingiustizia. (4797)

RISPOSTA. — La nomina dei membri per la storia dell'arte nelle Commissioni di maturità classica viene effettuata in base alle vigenti norme di legge, nel cui ambito il Ministero ha previsto le opportune modalità per la partecipazione dei docenti della predetta disciplina ai lavori delle Commissioni.

A norma degli articoli 2 e 7 del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito nella legge 25 luglio 1952, n. 1059, le Commissioni giudicatrici degli esami di maturità e di abilitazione sono costituite dal presidente e da sei membri, estranei alla scuola frequentata dagli alunni da esaminare, eccetto uno che, oltre alle normali funzioni di esaminatore, ha anche il compito di fornire alla Commissione stessa elementi integrativi di giudizio, desunti dalla carriera scolastica di ciascun candidato.

Inoltre, a norma dell'articolo 6 dello stesso decreto n. 649, « è data facoltà al presidente di aggregare alla Commissione giudicatrice, scegliendoli preferibilmente fra gli insegnanti di ruolo, membri particolarmente competenti, con voto consultivo, per l'accertamento della preparazione dei candidati in materie speciali ».

Quali membri aggregati nelle Commissioni di maturità e di abilitazione vengono nominati i docenti di varie discipline, oltre alla storia dell'arte, per le quali sono pure costituiti le cattedre e gli organici del relativo personale: le vigenti norme non prevedono alcuna corrispondenza tra il numero delle cattedre e quello, che è, invece, limitato, dei membri ordinari delle predette Commissioni.

I membri aggregati sono nominati limitatamente al periodo delle prove orali, grafiche e pratiche, e, a norma dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 184, non intervengono all'adunanza plenaria della Commissione per la valutazione finale dei candidati.

Si osserva, peraltro, che tale valutazione si basa anche sul giudizio espresso dal commissario aggregato, giudizio di cui la Commissione prende cognizione attraverso gli atti d'esame, e che, a norma del citato articolo 5, i commissari aggregati possono essere convocati e consultati ove la Commissione, per casi particolari, lo ritenga opportuno: e il Ministero ha sempre raccoman-

dato ai presidenti di avvalersi il più possibile di tale facoltà.

Si aggiunge che, come previsto dalla circolare n. 2460 del 10 giugno 1964, il commissario di storia dell'arte può essere chiamato anche prima dell'inizio delle prove orali qualora sia opportuno sentirne il parere per la valutazione del tema d'italiano.

Si fa, infine, presente che il Ministero consente che i docenti di storia dell'arte siano nominati membri ordinari, attraverso la loro designazione, da parte del preside, quali rappresentanti della scuola (membri interni).

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

FANELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, in considerazione dell'alto numero di studenti, circa 70, non intende impartire disposizioni al Provveditorato agli studi di Frosinone perchè venga istituita una scuola d'obbligo nel comune di Arnara. (6094)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Frosinone ha proposto di istituire in Arnara una sezione staccata di scuola media, da aggregare alla vicina scuola di Pofi.

Si assicura l'onorevole interrogante che tale proposta sarà esaminata in sede di definizione del piano di sviluppo della scuola media per l'anno scolastico 1967-68.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

FENOALTEA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) se non ritenga opportuno, anche in via di giustizia, consentire ai maestri titolari in sedi uniche che siano state soppresse, di partecipare al movimento di sistemazione nell'ambito del comune dal quale sono stati spostati per il motivo suddetto, senza dar loro alcuna precedenza, ma computando soltanto il normale punteggio spettante agli altri insegnanti titolari nel comune. Invero allo stato delle disposizioni

vigenti i maestri titolari in sedi uniche soppresse non potranno beneficiare del diritto di rientrare nella sede entro il quinquennio in quanto in tali sedi non si verificherà più una restituzione del posto per mancanza di alunni;

2) se non ritenga opportuno emanare disposizioni integrative dell'ordinanza sui trasferimenti magistrali, in vigore dal 1° febbraio 1967: e ciò per dare una più esplicita formulazione all'articolo 13 dell'ordinanza medesima ai fini di una sua più giusta ed esatta applicazione in quanto la circostanza che non costituisca interruzione del servizio l'assegnazione del maestro ad altro comune o plesso ai fini della valutazione del punteggio previsto alla lettera c) numeri 3 e 5 della tabella annessa, farebbe supporre che tali insegnanti possano partecipare al primo movimento nell'ambito del comune ove erano titolari. Sembra quindi utile, ad evitare una arbitraria ed erronea interpretazione dell'ordinanza di cui sopra, l'inclusione nel disposto dell'articolo 13 della seguente precisazione o di altra equivalente: « Gli insegnanti in sede unica che sono stati spostati per soppressione di sede nell'ultimo quinquennio hanno il diritto di partecipare al movimento di sistemazione per il comune dal quale sono stati trasferiti per il detto motivo ». (5862)

RISPOSTA. — La situazione degli insegnanti elementari, che aspirano a ritornare nel comune dal quale erano stati trasferiti per soppressione di posto o per altri motivi di servizio non imputabili a loro colpa, può essere presa in particolare considerazione nei limiti consentiti dall'esigenza di tutelare anche la posizione degli altri insegnanti interessati al movimento relativo allo stesso comune.

Le opportune norme a favore dei predetti insegnanti sono contenute negli articoli 13 e 14 dell'ordinanza ministeriale 21 gennaio 1967, concernenti, rispettivamente, la sistemazione degli insegnanti richiedenti l'assegnazione ad altro plesso scolastico nell'ambito del comune di titolarità (1ª fase del movimento magistrale) ed i trasferimenti da un comune all'altro (2ª fase del movimento magistrale).

L'articolo 13, anche se il movimento di sistemazione nell'ambito di un comune riguarda gli insegnanti ivi titolari, prevede, tuttavia, per l'insegnante che dallo stesso comune era stato trasferito per soppressione di posto, il rientro nel plesso ove era precedentemente assegnato, qualora in tale plesso si verifichi nell'ultimo quinquennio dalla soppressione del posto una vacanza o l'istituzione di un nuovo posto.

Per i trasferimenti, poi, da un comune all'altro, agli insegnanti che chiedono il rientro nel comune dal quale erano stati trasferiti nell'ultimo quinquennio per soppressione di posto o altro motivo di servizio non imputabile a loro colpa, spetta il diritto di precedenza previsto dall'articolo 14; di tale diritto si avvalgono anche gli insegnanti, ai quali l'onorevole interrogante si riferisce, già titolari in una sede di scuola unica soppressa del comune nel quale chiedono di ritornare.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

GRIMALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in attesa che vengano espletati i concorsi magistrali, non intenda adottare provvedimenti analoghi a quelli emanati per l'anno 1965 - 1966 nelle more del riconoscimento del servizio militare prestato, per riconfermare, per l'anno scolastico in corso, gli ottocento insegnanti di sesso maschile danneggiati dalla legge 30 maggio 1965, n. 580. (5332)

RISPOSTA. — Si fa presente che i provveditori agli studi interessati sono stati a suo tempo autorizzati a confermare in servizio anche per il corrente anno scolastico gli insegnanti elementari non di ruolo, uomini, che erano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso speciale riservato, di cui all'ordinanza ministeriale 10 settembre 1966, n. 8199, previsto dalla legge 25 luglio 1966, n. 574.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

MAIER. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono le ragioni per cui le somme versate all'erario da enti e privati per scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti (elargizioni per restauri, ecc.), non sono state a tutto oggi assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, come dovrebbe immediatamente avvenire secondo l'articolo 2 della legge 30 marzo 1965, n. 340.

Il grave ritardo di tali assegnazioni provoca reazione negativa da parte degli enti e privati nei confronti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, che vede così diminuire o cessare dei proventi ad essa assolutamente necessari stanti le carenze degli stanziamenti ordinari.

Detta grave situazione si manifesta pure per quanto riguarda le indennità per lavoro straordinario od altro, spettanti al personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per servizi resi nell'interesse ed a carico di terzi.

Poichè tali servizi particolari sono imposti al personale dalla Amministrazione, non è giusto che da oltre un anno e mezzo non venga corrisposto alcun compenso, e sono perciò ben comprensibili il disappunto e le reazioni del personale. (4980)

RISPOSTA. — Rispondo, per ragioni di prevalente competenza, in luogo del Ministro del tesoro.

Il ritardo lamentato dall'onorevole interrogante si è verificato prevalentemente per talune difficoltà procedurali insorte in sede di prima applicazione delle norme contenute nella legge 30 marzo 1965, n. 340.

Per sanare le situazioni che si erano determinate in conseguenza di tale ritardo, si è provveduto agli occorrenti reintegri con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio per l'anno 1965 e per l'anno 1966, rispettivamente negli importi di lire 14.959.085 e lire 21.663.540.

Nel corso dell'anno 1966 sono state, inoltre, disposte, con appositi decreti ministeriali, riassegnazioni di fondi per un totale di lire 334.052.421.

Per il corrente anno finanziario sono state già inoltrate al Ministero del tesoro le richieste di riassegnazione di fondi per complessive lire 949.839.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

MAMMUCARI, GIGLIOTTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritiene conforme ai principi che sono la base per la determinazione dell'imposta di famiglia, il modo come sono state elaborate le tabelle dell'imposta di famiglia a Bellegra (Roma) e se non ravvisa l'opportunità di fare presente, attraverso le normali vie di legge, a chi di dovere, la necessità di riesaminare le tabelle, al fine di renderle più conformi e consone ai principi economico-sociali dell'imposta di famiglia.

Gli interroganti fanno presente che l'economia di Bellegra è una classica economia montana, a bassissimo reddito, e che buona parte del reddito consumato localmente è reddito importato di lavoro svolto in comuni diversi da Bellegra da edili, braccianti e boscaioli. (6155)

RISPOSTA. — Il comune di Bellegra applica l'imposta di famiglia secondo le aliquote a suo tempo stabilite dalla Giunta provinciale amministrativa di Roma e con tutte le detrazioni e riduzioni previste dalla legge.

Già nel 1963 le risultanze di una ispezione misero in luce come l'imposta fosse applicata in maniera veramente blanda poichè il tributo dava un gettito di lire 960.000 annue, per 3.381 abitanti (circa lire 280 *pro capite*).

Risultò, in particolare, che erano tassate solo una sessantina di famiglie sulle ottocento esistenti e cioè soltanto i commercianti e pochi professionisti.

A seguito di ciò, la Prefettura di Roma dispose una organica revisione delle imposizioni per renderle più adeguate alla capacità contributiva della popolazione, ma ciononostante l'imposizione per l'anno 1966 fu inferiore alle effettive possibilità dei contribuenti, tanto che nel predetto anno la previsione

di entrate relativa all'imposta di famiglia fu di sole lire 1.350.000, che rappresentano una pressione fiscale molto inferiore a quella ritenuta equa in zone di basso reddito.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

MASCIALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Circa i motivi che hanno portato a un nulla di fatto, riguardo ai desiderata espressi, in un pro-memoria, illustrato e consegnato un anno fa, a lui personalmente dai dirigenti dell'ANIMSA, a nome dei professori di storia dell'arte.

In questo colloquio fu segnalata al Ministro, con pienezza di argomenti giuridici e morali, l'urgenza di eliminare le restrizioni illogiche e le illegalità, le umiliazioni che, da mezzo secolo, s'infliggono ai commissari di storia dell'arte membri delle Commissioni per la maturità classica, i quali pur avendo titolo e grado pari agli altri membri, vengono privati della prerogativa del voto e della discussione, al punto da compromettere la validità di un pubblico esame.

Si previene la comoda e nota risposta del Ministro che, data l'imminenza della riforma degli Istituti superiori, presto scompariranno questi inconvenienti.

Qualsiasi ingiustizia, riconosciuta come tale, andrebbe eliminata immediatamente e il troppo lungo e penoso rimando — come nel caso in questione — che si ripete da oltre un quarantennio, sta ad indicare piuttosto una evasione che la volontà di riparare.

Si domanda se non si ritenga opportuno emanare una circolare correttiva di queste deficienze, in attesa del provvedimento riparatore. (4766)

RISPOSTA. — La nomina dei membri per la storia dell'arte nelle Commissioni di maturità classica viene effettuata in base alle vigenti norme di legge, nel cui ambito il Ministero ha previsto le opportune modalità per la partecipazione dei docenti della predetta disciplina ai lavori delle Commissioni.

A norma degli articoli 2 e 7 del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito nella legge 25 luglio 1952, n. 1059, le Commissioni giudicatrici degli esami di maturità e di abilitazione sono costituite dal presidente e da sei membri, estranei alla scuola frequentata dagli alunni da esaminare, eccetto uno che, oltre alle normali funzioni di esaminatore, ha anche il compito di fornire alla Commissione stessa elementi integrativi di giudizio, desunti dalla carriera scolastica di ciascun candidato.

Inoltre, a norma dell'articolo 6 dello stesso decreto n. 649 « è data facoltà al presidente di aggregare alla Commissione giudicatrice, scegliendoli preferibilmente fra gli insegnanti di ruolo, membri particolarmente competenti, con voto consultivo, per l'accertamento della preparazione dei candidati in materie speciali ».

Tali membri aggregati, quali sono i commissari per la storia dell'arte, sono nominati limitatamente al periodo delle prove orali, grafiche e pratiche, e, a norma dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 184, non intervengono all'adunanza plenaria della Commissione per la valutazione finale dei candidati.

Si osserva, peraltro, che tale valutazione si basa anche sul giudizio espresso dal commissario aggregato, giudizio di cui la Commissione prende cognizione attraverso gli atti d'esame, e che, a norma del citato articolo 5, i commissari aggregati possono essere convocati e consultati ove la Commissione, per casi particolari, lo ritenga opportuno: e il Ministero ha sempre raccomandato ai presidenti di avvalersi il più possibile di tale facoltà.

Si aggiunge che, come previsto dalla circolare n. 2460 del 10 giugno 1964, il commissario di storia dell'arte può essere chiamato anche prima dell'inizio delle prove orali qualora sia opportuno sentirne il parere per la valutazione del tema d'italiano.

Si fa, infine, presente che il Ministero consente che i docenti di storia dell'arte siano nominati membri ordinari, attraverso la loro designazione, da parte del preside, quali

rappresentanti della scuola (membri interni).

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

MASCIALE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intendano intervenire nei confronti della Soprintendenza ai monumenti di Bari affinché questa, dopo aver ordinato la sospensione dei lavori di costruzione del campanile della chiesa di San Francesco nel comune di Campi Salentina (provincia di Bari) in quanto gravemente lesiva dell'armonia dell'intero complesso architettonico, emetta con la massima sollecitudine il relativo provvedimento di demolizione. (5165)

RISPOSTA. — Rispondo anche per conto del Ministro dei lavori pubblici.

Il soprintendente ai monumenti e gallerie di Bari, sin dall'inizio del corrente anno, ha ribadito l'inopportunità dell'iniziativa della costruzione del nuovo campanile, che deturpa la prospettiva dell'intero complesso della chiesa di San Francesco in Campi Salentina e ha invitato il progettista a studiare ed a presentare, per la preventiva autorizzazione di questo Ministero, un elaborato definitivo che si armonizzi con le esigenze estetico-architettoniche della chiesa.

Quanto sinora realizzato deve, infatti, considerarsi una semplice intelaiatura strutturale.

Il Ministero si riserva, pertanto, di esaminare l'elaborato definitivo e di adottare le determinazioni di competenza.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

MOLINARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se non ritenga equo ed opportuno (oltre che umano) disporre che, con effetto dal 1° ottobre 1967, siano estese ai maestri elementari di ruolo normale le norme che con-

sentono agli insegnanti del ruolo soprannumerario il cambio consensuale di sede da una provincia all'altra col sistema compensativo. E ciò per dare la possibilità di ricostruire il nucleo familiare anche ai maestri elementari di ruolo normale, i quali non hanno ottenuto il trasferimento a causa dell'esiguo numero dei posti disponibili per i trasferimenti nel ruolo normale (aliquota che in atto è limitata ad un quarto dei posti vacanti, e che per alcune provincie è irrisoria).

Invero le disposizioni, in atto vigenti, favoriscono i maestri del ruolo in soprannumero, i quali possono agevolmente trasferirsi da una provincia all'altra anche con un solo anno di servizio, come già è avvenuto. Ma non vi sono norme (e ciò è strano) che consentano ai maestri del ruolo normale con molti anni di servizio e carico di famiglia di potere riunirsi, giovandosi del cambio consensuale di sede, ai familiari (moglie, figli minori, genitori anziani bisognosi di assistenza). Il contrasto è evidente: si concede ai maestri soprannumerari quello che, nelle stesse condizioni, si nega ai maestri del ruolo normale.

La soluzione è ovvia: occorre estendere ai maestri del ruolo normale le norme di cambio consensuale di sede vigenti per i soprannumerari.

Il provvedimento richiesto non lede i diritti di alcuno e gioverebbe a molti maestri e, se si vuole, anche alla scuola. Esso, pur mantenendo inalterata la consistenza numerica dei posti e, quindi, l'organico di ruolo di ogni singola provincia — dato che il movimento sarebbe effettuato per compensazione tra provincia e provincia e su richieste consensuali motivate — darebbe a molti maestri la possibilità di una sistemazione definitiva e favorirebbe la ricostituzione dei nuclei familiari.

Norme restrittive, quali, ad esempio, il divieto per un quinquennio di trasferimento ad altra provincia, l'accertamento di autorità delle veridicità dei motivi addotti, eccetera, potrebbero evitare eventuali abusi;

2) se non ritenga opportuno stabilire, sempre con effetto dal 1° ottobre 1967, che per le assegnazioni provvisorie da provincia

a provincia siano valutati anche il servizio e gli altri titoli come avviene per i trasferimenti, onde evitare sperequazioni. Succede ad esempio (e i dati di seguito riportati sono desunti dalla graduatoria della provincia di Agrigento) che:

« il maestro A »: per i trasferimenti consegue punti 73, 42 ed occupa il posto n. 59; per le assegnazioni provvisorie ha punti 31 ed occupa il posto n. 93;

« il maestro B »: per i trasferimenti consegue punti 60 ed occupa il posto n. 123; per le assegnazioni provvisorie ha punti 39 ed occupa il posto n. 30.

Per effetto delle norme in vigore il maestro A non ha ottenuto il trasferimento a causa della mancanza di posti disponibili, ma non riesce neppure ad avere l'assegnazione provvisoria a causa del minore punteggio attribuitogli e perciò viene scavalcato dal maestro B. Il quale maestro B, che ha avuto meno punti per il trasferimento, ma più punti per l'assegnazione provvisoria, non viene trasferito e tuttavia ottiene l'assegnazione provvisoria a scapito del maestro A.

Stabilendo invece un identico punteggio valido, sia per i trasferimenti che per le assegnazioni provvisorie da una all'altra provincia, si eviterebbe — a parere dell'interrogante — la sperequazione sopra segnalata e si snellirebbe, fra l'altro, il lavoro degli uffici dei Provvedimenti. Infatti, con una sola domanda, (o, se si vuole, con separate domande), ed unica documentazione, l'insegnante potrebbe essere messo in condizioni di chiedere il trasferimento e, subordinatamente, l'assegnazione provvisoria.

Non ottenendo il trasferimento, gli resterà tuttavia la possibilità di ottenere, con lo stesso punteggio, almeno l'assegnazione provvisoria. Nè gli avverrà, come sin qui è successo, di essere retrocesso e scavalcato per l'assegnazione provvisoria da altri che per il trasferimento aveva conseguito meno punti. (5145)

RISPOSTA. — Le disposizioni sui trasferimenti, da una provincia all'altra, degli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero non prevedono il cambio consensuale

di sede. I trasferimenti vengono effettuati secondo il criterio di compensazione numerica tra provincie, dato che tali insegnanti non hanno titolarità di sede; il relativo movimento è, peraltro, basato su un'apposita graduatoria.

Ciò precisato, si osserva che una norma, che consentisse il cambio consensuale di sede tra insegnanti elementari di diverse provincie, non si concilierebbe con il carattere sostanzialmente concorsuale che il sistema dei trasferimenti presenta, a tutela degli interessi poziori derivanti agli aspiranti dai vari titoli posseduti.

Per quanto riguarda l'altra questione posta dall'onorevole interrogante, si osserva che i criteri di valutazione previsti per le assegnazioni provvisorie differiscono da quelli relativi ai trasferimenti, in considerazione del carattere e delle finalità dei provvedimenti di assegnazione provvisoria, i quali hanno efficacia limitata nel tempo e mirano esclusivamente a venire incontro agli insegnanti che si trovano in particolari situazioni di famiglia.

Il Ministro della pubblica istruzione
GUI

MORVIDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dei seguenti fatti dei quali è stato protagonista il provveditore agli studi di Viterbo dottor Ermanno Renda:

a) il 6 maggio 1965 il provveditore suddetto richiese a vari enti e ditte della provincia « un omaggio da riservare agli atleti e alle Autorità invitate » per il *criterium* nazionale studentesco che il 30 maggio 1965 avrebbe avuto luogo, come lo ebbe, al campo sportivo scolastico di Viterbo.

Nella lettera si precisava: « I doni offerti saranno tempestivamente resi noti da questo Ufficio tramite la stampa e saranno accompagnati da cartoncino con il nome dell'Ente o Ditta offerente ».

Una delle ditte inviò in omaggio « I cinque libri del sapere » dell'editore Garzanti (valore circa 60.000 lire) e attese invano che ne venisse data notizia tramite la stampa

e che venisse consegnata come « confortevole ricordo » a qualcuno degli ospiti o a qualcuno dei vincitori di gara.

Ma la vana attesa della ditta offerente per il determinato scopo venne... premiata: con lettera 3 giugno 1965, posteriore di 4 giorni all'avvenuto *criterium*, il provveditore sullodato scrisse alla ditta una lettera avente per oggetto « Dono offerto per il *criterium* nazionale di atletica leggera » con la quale si ringraziava del « bel dono » e si faceva presente « che questo Ufficio, in considerazione dell'opera e nell'impossibilità di essere assegnata sul campo, ha deciso di destinarla quale premio per le gare tra alunni delle scuole medie », gare che, evidentemente, non dovevano esser fatte sul campo e che però non si sa nè se, nè quando, nè dove siano state fatte e soprattutto non si sa, dopo quasi due anni, dove il « bel dono » sia andato a finire;

b) in seguito, se non proprio in conseguenza, alla interrogazione n. 987, che l'interrogante svolse in Aula l'8 novembre 1966, il provveditore di cui sopra ebbe la luminosa idea di salvare capra e cavoli: la capra dell'alloggio e i cavoli propri. E così tolse dalla porta d'ingresso la targa col proprio nome e la sostituì con quella di « Centro sussidi audiovisivi », fece sgombrare l'atrio di ingresso e la saletta d'aspetto nonchè il salone, facendo arredare questo come ufficio pubblico, e poi convocò corrispondenti locali di giornali nazionali (esempio de « Il Messaggero » e de « Il Tempo ») perchè ne prendessero conoscenza e ne ricevessero l'impressione, quale infatti fu ricevuta, che se a parole il Ministero non aveva dato proprio ragione all'interrogante, di fatto aveva consigliato il provveditore a cedere.

Ai giornalisti però non fu detto che tre camere ed accessori (con doppi servizi) rimanevano ancora a disposizione personale del provveditore dottor Renda e della sua famiglia nonchè a carico della Provincia.

Se non ritenga che i fatti denunciati costituiscano quanto meno una menomazione patente del prestigio di un funzionario dello Stato e specialmente di un provveditore agli studi che, per la sua delicata posizione, do-

vrebbe essere esempio luminoso di onestà, di correttezza e di serietà per gli insegnanti e per i giovani studenti. (5997)

RISPOSTA. — In occasione del *criterium* nazionale di atletica leggera organizzato nel 1965 dal Provveditorato agli studi di Viterbo, per incarico del Ministero, il provveditore agli studi, al fine di suscitare più vivo interesse per la manifestazione sportiva e di conferire ad essa più ampia risonanza e maggiore decoro, ritenne opportuno chiedere anche la collaborazione di tutti gli ambienti sportivi e produttivi della provincia.

Per ovvie ragioni di garanzia, le richieste intese ad ottenere l'offerta di doni di premiazione furono formulate ai vari enti per iscritto e con precisazione della specifica destinazione, così come, con le lettere di ringraziamento, il Provveditorato intese, tra l'altro, dare precisa ricevuta delle coppe, delle medaglie e degli altri oggetti ricevuti.

L'enciclopedia « Il mio amico » edita da Garzanti fu offerta dalla libreria Buffetti di Viterbo: l'opera, peraltro, pur nella sua validità, fu considerata non adatta a giovani degli istituti superiori — quali appunto quelli partecipanti al *criterium* —, sembrando, invece, più rispondente alle esigenze culturali degli studenti delle scuole medie. Il Provveditorato decise, quindi, di attribuirle, sempre nel medesimo spirito, ad un alunno di scuola media che si sarebbe distinto nelle gare riservate agli alunni di dette scuole, previste per il 5 giugno successivo e che in tale data difatti furono svolte.

Della circostanza il provveditore agli studi diede doverosa notizia alla ditta offerente subito dopo lo svolgimento del *criterium*.

Il 5 giugno 1965 si svolsero — come già precisato — le gare riservate agli alunni delle scuole medie; in quell'occasione, l'enciclopedia fu assegnata all'alunna Patrizia Placidi della scuola media di Montefiascone, la quale conseguì, nel lancio del peso, la seconda migliore prestazione tecnica, classificandosi subito dopo l'alunna Rosella Poponi, alla quale fu assegnata la medaglia d'oro.

All'atto della premiazione, l'alunna Placidi fu invitata, dal professore coordinatore di educazione fisica, a ritirare l'enciclopedia

presso la direzione del campo sportivo scolastico, sede della gara. L'alunna, tuttavia, per l'eccessivo ingombro dei volumi o per la fretta (come essa stessa ha dichiarato) di raggiungere la corriera con la quale doveva fare ritorno a Montefiascone, omise di ritirare l'enciclopedia.

Per tale motivo, in attesa che in una delle sue successive visite al campo l'alunna ritirasse il premio, questo continuò a restare a disposizione in quella sede; l'enciclopedia è stata, infine, ritirata dall'interessata dopo reiterate sollecitazioni dell'insegnante coordinatore dell'educazione fisica.

L'alunna ha rilasciato anche dichiarazione scritta attestante la sua trascuratezza nel ritirare il premio, la piena disponibilità dello stesso, la comunicazione dell'assegnazione avvenuta nel giorno delle gare — all'atto dell'assegnazione dei premi — e l'invito a ritirarlo.

Per quanto sopra esposto, non appare in alcun modo censurabile l'operato del provveditore agli studi nè quello dei suoi collaboratori.

Circa i rilievi che l'onorevole interrogante ha espresso nella seconda parte dell'interrogazione, si rammenta che sulla questione dell'alloggio del provveditore agli studi fu ampiamente riferito dal rappresentante del Governo nella seduta del Senato dell'8 novembre 1966.

Ad ogni modo, si ribadisce che l'appartamento del quarto piano fu consegnato al provveditore agli studi con la specifica destinazione ad alloggio di servizio (come risulta dal verbale di consegna); si conferma che successivamente il provveditore, con spontanea e autonoma decisione, mise a disposizione del Centro provinciale sussidi audiovisivi la maggior parte degli ambienti destinati ad alloggio: e ciò in considerazione delle accresciute esigenze di spazio per gli uffici, venute a determinarsi a seguito della installazione del nuovo centro meccanografico della ragioneria, dell'incremento delle dotazioni librerie e delle relative scaffalature del Centro mobile di lettura e del previsto svolgimento dei concorsi magistrali.

Si smentisce che siano rimaste a disposizione dell'alloggio tre camere e accessori

con doppi servizi (come a suo tempo precisato, sono rimaste a disposizione due camere, una delle quali è attrezzata a studio con biblioteca tecnico-giuridica, un vano corridoio non direttamente illuminato e un bagno), si smentisce altresì che dalla porta di ingresso sia stata rimossa la targa con il nome del provveditore: tale targa non era mai stata apposta.

Si chiarisce, infine, che l'invito ai rappresentanti della stampa — cui si riferisce lo onorevole interrogante — fu determinato esclusivamente dall'intendimento di presentare — in occasione della distribuzione dei doni nella ricorrenza della Befana — un bilancio dell'attività svolta dall'Ufficio scolastico provinciale nell'anno 1966. Si fa presente, infine, che anche nei due anni precedenti la manifestazione organizzata nella ricorrenza della Befana era stata ospitata nei locali del Centro provinciale sussidi audiovisivi, perchè fra i più spaziosi e più facilmente adattabili, di cui l'ufficio possa disporre.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

NENCIONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Con riferimento all'attuale assetto telefonico per cui i cittadini della « Grande Milano » non hanno parità di diritti e di oneri ma assurde disparità di trattamento e discriminazioni inconcepibili da casa a casa nella stessa strada come avviene in Bollate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Peschiera, Settimo Milanese ed altri comuni minori;

l'interrogante chiede all'onorevole Ministro di conoscere se non intenda provvedere con urgenza a risolvere una questione che per la sua sostanziale ingiustizia ha diffuso un profondo malcontento fra la popolazione dei comuni stessi. (6231)

RISPOSTA. — Con lo sviluppo crescente del servizio telefonico del Paese, si è andato sempre più delineando l'importante problema concernente il riassetto dei distretti, sedi delle principali città italiane.

Questa Amministrazione pertanto ha posto allo studio tale problema, di concerto con la società concessionaria SIP.

In particolare, si è iniziato il riassetto della struttura territoriale telefonica del distretto di Milano, in dipendenza dell'urgenza determinata da una serie di obiettivi e valide ragioni, tra le quali — preminenti — l'espansione industriale dell'*Hinterland*, lo sviluppo urbanistico nelle zone finitime al capoluogo lombardo, l'assetto previsto dai piani territoriali di coordinamento ed altre numerose componenti di ordine sociale ed economico.

Le linee generali di questo riassetto, come lo scrivente ha avuto modo di precisare nel corso di riunioni svoltesi a Cinisello Balsamo e a Dugnano Paderno, prevedono:

1) l'inclusione prioritaria nel settore di Milano di alcuni Comuni che si trovano nella direttrice Milano-Monza, ove il rapido sviluppo industriale ed urbanistico ha reso impellente detto riassetto (l'inserimento è favorito dalla particolare struttura delle reti telefoniche esistenti, che rendono più agevole procedere ai necessari adeguamenti). Tale provvedimento potrà essere presumibilmente attuato nell'arco di 12 mesi circa, con possibilità di anticipazione;

2) l'inclusione nel settore di Milano dei Comuni confinanti con il capoluogo lombardo. Questa seconda fase sarà avviata a soluzione nel corso del 1968.

Sarà pure avviato l'esame degli analoghi problemi esistenti per le altre grandi città italiane che si trovano in situazioni simili, seppure non così pressanti come quelle denunciate dai Comuni limitrofi alla città di Milano.

Il problema sopra illustrato dovrà essere necessariamente attuato per gradi, tenendo conto:

dei tempi tecnici indispensabili alle modifiche delle reti e degli impianti esistenti; dell'esigenza di evitare squilibri nella gestione del servizio, con un opportuno adeguamento e potenziamento delle reti compartimentali e intercompartimentali, allo scopo di fronteggiare il maggior traffico derivante dal riassetto in parola;

di una indispensabile, seppure lieve, revisione dei criteri che in atto regolano il regime tariffario dei settori comprendenti i grandi centri urbani.

Con la realizzazione di tale programma, l'Amministrazione darà concreto soddisfacimento alle continue e numerosissime richieste avanzate al riguardo, avviando ad una soluzione globale il problema concernente l'*Hinterland* di tutte le grandi città italiane.

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*

SPAGNOLLI

PETRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è vera la notizia, riportata anche da qualche organo di stampa, che per il prossimo mese di giugno 1967, in provincia di Potenza, verrebbero fissate le elezioni solo per il comune di Lavello, mentre per i comuni di Venosa e di Lauria sarebbe stato deciso un rinvio e che ciò sarebbe avvenuto a seguito di pressioni esercitate dalla Democrazia cristiana, che vorrebbe prendere tempo per poter sanare la grave crisi interna tuttora esistente sia nella sezione di Venosa che in quella di Lauria. Per sapere, inoltre, se non ritiene che debba doverosamente affermarsi coi fatti il principio che a nessuno dovrebbe essere lecito subordinare interessi pubblici e generali ad interessi di parte e di partito, fissando per il prossimo giugno le elezioni anche per i comuni di Venosa e di Lauria, ponendo così fine alle rispettive gestioni commissariali nel più assoluto rispetto dei termini di legge. (6103)

RISPOSTA. — A seguito delle note vicende che hanno travagliato la vita del Consiglio comunale di Lauria e che hanno portato alle dimissioni di oltre la metà dei consiglieri, il prefetto di Potenza ha nominato, in data 18 gennaio 1967, un commissario prefettizio.

Ad analoga determinazione si è giunti per il comune di Venosa, dove il commissario, insediatosi il 19 gennaio 1967, dopo un lungo periodo di inattività dell'amministrazione ordinaria, sfociata nelle dimissioni di oltre

la metà dei consiglieri, sta svolgendo un'intensa attività per la realizzazione di opere già programmate in precedenza.

Il prefetto di Potenza, tenuto conto dei motivi che hanno portato alla gestione commissariale degli enti in parola, ed in particolare, per quanto riguarda il comune di Lauria, della gravità dei contrasti esistenti tra i due centri abitati del Comune, contrasti che sarebbero sfociati nella sicura astensione dalle urne da parte di un terzo del corpo elettorale, non ha ritenuto di convocare i comizi elettorali per la rinnovazione di quei consessi in occasione del prossimo ciclo di elezioni amministrative.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
GASPARI

POLANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa la modifica della liquidazione della indennità premio (buona uscita) da parte dell'INADEL al personale degli Enti locali collocati in quiescenza;

e se non ritenga che dopo un anno — dal 1° marzo 1966 — in cui tale modifica è stata applicata ai dipendenti statali da parte dell'ENPAS, eguale trattamento debba essere fatto per il personale dipendente degli Enti locali.

Si fa presente che per effetto della legge 13 marzo 1950, n. 120, all'articolo 15, il contributo a carico dell'iscritto all'INADEL è uguale a quello dell'iscritto all'ENPAS, mentre la liquidazione di buonuscita è di 1/30 per i pensionati dell'INADEL e di 1/12 per quelli dell'ENPAS, ragguagliato a circa otto giorni di stipendio pensionabile per ogni anno di servizio per i dipendenti degli Enti locali e circa 30 giorni per gli statali, e 60 giorni per gli altri lavoratori dipendenti da aziende private.

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di riparare ad una tale disparità di trattamento con un atto di giustizia, presentando al Parlamento un provvedimento di legge che stabilisca la parità di trattamento fra dipendenti degli Enti locali e dipendenti statali. (5939)

RISPOSTA. — Si risponde per incarico del Ministero del tesoro.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari interni, ha approvato, nella seduta del 3 corrente mese, un disegno di legge con il quale vengono apportati miglioramenti al trattamento previdenziale del personale degli enti locali. Il provvedimento prevede, tra l'altro, l'aumento dell'aliquota dello stipendio da prendere come base per la determinazione dell'indennità premio di servizio da liquidare all'atto del collocamento a riposo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
GASPARI

ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che sin dal 28 dicembre 1965 il comune di Cava de' Tirreni, con nota n. 29020, ha rimesso all'ufficio tecnico del Ministero la documentazione delle variazioni richieste in sede di parere sul piano regolatore in fase di approvazione;

che, nonostante il sollecito intervento con nota n. 1835 del 6 giugno 1966 da parte della Direzione generale urbanistica del Ministero dei lavori pubblici, il predetto ufficio tecnico non ha ancora fatto conoscere le proprie determinazioni;

che, a termini dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, il piano regolatore non può essere approvato, stante la mancanza del parere del Ministero della pubblica istruzione agli effetti dell'edilizia scolastica;

che lo stato attuale delle cose, se giova agli speculatori ed a chi li protegge, non è certamente produttore ai fini di un sano e moderno sviluppo urbanistico,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga di dover esprimere un severo giudizio sull'efficienza dell'ufficio tecnico del suo Ministero e per conoscere la data entro la quale il richiesto parere sarà espresso. (5304)

RISPOSTA. — Il piano regolatore generale del comune di Cava de' Tirreni era stato esaminato dal Ministero, per la parte riguardante la determinazione delle aree destinate alla costruzione di edifici scolastici, nel marzo 1965.

A seguito del predetto esame, si richiedevano sollecitamente nuovi elaborati, che, pervenuti nell'aprile 1966, non risultavano, peraltro, rispondenti pienamente alle osservazioni formulate dal Ministero; apposite comunicazioni venivano date nel luglio 1966.

Esaminati gli elaborati definitivi, il Ministero, con lettera indirizzata al Ministero dei lavori pubblici, ha espresso, nel febbraio scorso, parere favorevole in merito al predetto piano regolatore.

Il Ministro della pubblica istruzione
GUI

SALATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito l'inizio di trattative con le organizzazioni sindacali, intese ad esaminare e risolvere i problemi del personale non insegnante delle Università e cioè:

a) orario di servizio, tuttora prorogato e non remunerato, in contrasto con quanto lo stato giuridico stabilisce;

b) regolamentazione dei proventi di segreteria previsti dalla legge n. 1551 del 18 dicembre 1951 e delle prestazioni a pagamento attualmente ripartite, di fatto, dai Consigli di amministrazione sulla base delle decisioni dei Consigli dei clinici;

c) estensione e adeguamento della indennità di rischio e di lavoro nocivo al personale escluso dal precedente decreto ministeriale;

d) adeguamento degli attuali organici del personale interessato, così come indicato nelle risultanze della « Commissione di studio delle questioni relative agli adeguamenti degli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria » nominata nel giugno 1965, e dalle « Linee direttive del Piano di sviluppo pluriennale della scuola », che prevedono sin dal 1966 uno stanziamento annuale di 2 miliardi, il che, tra l'altro, significherebbe per gli Istituti universitari lo sgravio dell'onere relativo a 2.500 unità, attualmente a loro totale carico.

Per conoscere infine se non ritenga ormai improrogabile il più volte promesso e mai

avvenuto incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in relazione allo stato di vivissima agitazione del personale interessato, sulla base delle proposte più volte avanzate, al fine di evitare anche un legittimo ricorso all'arma dello sciopero, che provocherebbe la paralisi dei servizi amministrativi e di ricerca scientifica delle Università. (5579)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'Amministrazione ha attentamente considerato le proposte, in merito alle questioni cui l'onorevole interrogante si riferisce, formulate dalle organizzazioni sindacali anche in appositi incontri svoltisi presso il Ministero.

La questione riguardante l'orario di servizio del personale ausiliario universitario — questione che si è posta anche per l'analogo personale di altri settori dell'Amministrazione — e quella relativa alla regolamentazione dei diritti di segreteria hanno presentato aspetti di particolare complessità, per le loro connessioni con le norme generali riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dello Stato.

Sull'orario di servizio del predetto personale, si fa presente che apposite istruzioni sono state impartite alle Università con circolare n. 8130 del 19 maggio 1967; per quanto attiene alla questione concernente i diritti di segreteria, si assicura che anche per essa l'Amministrazione intende pervenire ad una sollecita definizione ed a tal fine viene, ora, approfondendo lo studio delle opportune soluzioni.

Per quanto riguarda l'integrazione, ai sensi dell'articolo 33 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, delle tabelle relative alle indennità speciali (di lavoro nocivo e rischioso e di profilassi) per il personale assistente, tecnico ed ausiliario delle Università, si fa presente che l'apposito provvedimento (decreto interministeriale 27 aprile 1967) è stato recentemente registrato dalla Corte dei conti.

Per quanto, infine, concerne l'ampliamento degli organici del personale non insegnante delle Università, si fa presente che un apposito schema di provvedimento legislativo è stato elaborato dall'Amministrazione sulla

base degli stanziamenti disponibili, previsti dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942, tenuto conto delle indicazioni contenute nelle « linee direttive » del piano di sviluppo della scuola e delle proposte avanzate sia dalle associazioni sindacali sia dalla conferenza dei rettori. Detto schema di provvedimento è stato recentemente inviato agli altri Ministeri interessati per l'esame di competenza.

Il Ministro della pubblica istruzione
GUI

SCOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative e quali determinazioni abbia assunto o intenda assumere per l'eliminazione dall'ingresso a Fano, sulla strada nazionale adriatica (località « Liscia »), di alcuni piani abusivamente costruiti in un privato edificio, e ciò dopo la recente pronuncia del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che ha respinto il ricorso dell'interessato contro la ordinanza di parziale demolizione emessa dal sindaco, su impulso della competente Soprintendenza ai monumenti di Ancona. (5495)

SCOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere assicurazione, anzi, più propriamente, conferma di assicurazione (con riferimento a precedenti risposte ad interrogazioni) che non avranno successo le intense manovre in atto, dirette ad eludere l'integrale esecuzione della sentenza emessa dalla IV Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 22 giugno-30 dicembre 1966, sul ricorso di tal Negusanti Fulvio contro il Ministero della pubblica istruzione - Sovrintendenza ai monumenti delle Marche - e nei confronti del comune di Fano e del prefetto di Pesaro, e che verrà prontamente imposta l'osservanza degli obblighi urbanistici, smaccatamente violati con la costruzione di un ingombrante edificio, all'ingresso della città di Fano, sulla direttrice Pesaro-Ancona, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e monumentale (decreto ministeriale 26 novembre 1963), a ridosso della darsena di Papa Paolo V Borghese. (6010)

RISPOSTA. — L'ordine di demolizione a suo tempo disposto dal Ministero della pubblica istruzione non poté essere eseguito in quanto ne furono sospesi gli effetti con ordinanza del Consiglio di Stato.

A seguito della definizione della controversia in sede giurisdizionale, il Ministero ha disposto che il provvedimento a suo tempo emesso abbia corso per quella parte del fabbricato che, a giudizio della competente Soprintendenza, sia ritenuta incompatibile con le esigenze di tutela ambientale.

Il prefetto di Pesaro e Urbino, in relazione a quanto disposto da questo Ministero, ha ora chiesto alla competente Soprintendenza di predisporre la perizia estimativa della parte da demolire.

Il Ministro della pubblica istruzione
GUI

SCOTTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e del turismo e dello spettacolo.* — Per avere assicurazione dal Ministro della pubblica istruzione circa la intransigente (e doverosa) tutela del centro storico e del paesaggio fanesi, minacciati in modo clamoroso e volgare dalla progettata costruzione (per cui è stata già richiesta la licenza edilizia) di enormi casamenti, in zona di rispetto monumentale, nell'area dell'attuale monastero delle Suore benedettine e dal correlativo trasferimento del monastero in altra costruzione (per cui pure è stata richiesta la licenza edilizia) sulle falde della più caratteristica collina fanese, Monte Giove, che il piano regolatore generale, approvato dal Consiglio comunale sin dall'agosto 1964 (e, di poi, dai competenti organi burocratici), riserva incondizionatamente e provvidenzialmente a verde;

perchè il Ministro dell'interno impegni il prefetto di Pesaro e Urbino a vigilare, nell'ambito della sua competenza, sulla rigorosa osservanza di leggi, regolamenti e direttive, nel quadro dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione ed a collaborare attivamente con la Soprintendenza ai monumenti di Ancona, al fine di evitare guasti irreparabili e devastazioni delittuose del

profilo storico e del paesaggio di una città, quale Fano, già duramente provata dalla speculazione edilizia;

perchè il Ministro del turismo e dello spettacolo intervenga con prontezza ed energia a protezione degli interessi turistici della città, insidiati ora come non mai. (6024)

RISPOSTA. — Rispondo anche per conto del Ministro dell'interno e del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Nessuna violazione è stata perpetrata in danno del centro storico di Fano e nessuna richiesta di licenza edilizia è stata presentata al Comune per l'area dove attualmente sorge il Convento delle suore benedettine.

In data 20 novembre 1966 è stata, invece, presentata al Comune una richiesta per l'autorizzazione a costruire un nuovo monastero in località Montegiove, dove già esiste una vecchia, piccola costruzione.

La competente Commissione edilizia comunale, nella seduta del 1º marzo 1967, aveva espresso parere favorevole, subordinandolo, tuttavia, a talune condizioni.

Il sindaco, peraltro, non ha ritenuto di rilasciare la licenza, in quanto il nuovo piano regolatore vincola l'area a zona verde.

Si assicura, infine, che la Soprintendenza ai monumenti di Ancona, nell'espletamento dei suoi compiti d'istituto, non mancherà di esercitare ogni opportuna vigilanza.

Il Ministro della pubblica istruzione
GUI

SIBILLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere il punto di vista del Governo ed in particolare del Ministro della difesa sulla Raccomandazione n. 139 su una flotta comune di sottomarini, approvata dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale, su proposta della Commissione difesa ed armamenti; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, in cui si raccomanda ai Governi membri di organizzare una flotta comune di sottomarini nucleari forniti di armi classiche. (5870)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo.

Il Governo italiano è favorevolmente orientato nei riguardi della proposta di costituire una flotta comune di sottomarini tra gli Stati membri dell'Unione europea occidentale, di cui alla Raccomandazione n. 139 dell'Assemblea dell'Unione stessa.

Il progetto suggerito appare infatti rispondente alle esigenze della difesa del Paese e correttamente impostato sotto il profilo operativo generale.

La realizzazione è peraltro condizionata al superamento di molteplici difficoltà, anche d'ordine organizzativo e finanziario, che sono all'esame dei competenti organi tecnico-militari.

Il Ministro della difesa

TREMELLONI

SIBILLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.*

— Premesso che l'interrogante, a proposito della direttiva 256 approvata dall'Assemblea del Consiglio d'Europa il 26 aprile 1967, relativa alla situazione in Grecia, ha votato favorevolmente in Commissione il primo ed il terzo comma, e votato contro il secondo, ritenendo che in Grecia non vi siano in questo momento autorità legittime, alle quali ci si possa rivolgere in termini democratici, per chiedere il ristabilimento della Costituzione, ma solo degli usurpatori, e in Commissione e in Assemblea ha votato contro all'insieme della direttiva stessa, chiede di conoscere quali misure appropriate si intendano prendere tempestivamente, anche davanti alle Assemblee parlamentari:

a) per deplorare la sospensione della legalità costituzionale in Grecia;

b) per protestare contro tutte le misure contrarie alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo prese in quel Paese;

c) per appoggiare l'azione che, conformemente alle istruzioni date all'Assemblea consultiva, sarà iniziata dal *Bureau* del Consiglio d'Europa in ottemperanza alla detta direttiva n. 256. (6239)

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Governo italiano si rende conto delle preoccupazioni manifestate dalla Assemblea nella sua direttiva n. 256, e non ha mancato di chiarire la propria posizione in occasione delle dichiarazioni rese al Senato il 27 aprile ultimo scorso dal Ministro degli affari esteri onorevole Fanfani.

Per quel che attiene alla lettera b) del testo della sua interrogazione, desidero farle presente che la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'articolo 15, prevede la possibilità, per le parti contraenti, di prendere in situazioni eccezionali delle misure in deroga agli obblighi derivanti dalla convenzione stessa. Avvalendosi appunto della facoltà prevista dall'articolo sopra indicato, il rappresentante permanente greco presso il Consiglio d'Europa ha recentemente notificato al Segretariato di quell'organismo internazionale che il suo Governo, con decreto del 21 aprile ultimo scorso, ha sospeso l'applicazione di alcuni articoli della Costituzione greca, in considerazione del pericolo interno che — secondo le dichiarazioni dello stesso rappresentante greco — minacciava l'ordine pubblico e la sicurezza del Paese.

Nel comunicare quanto sopra il rappresentante greco ha aggiunto peraltro — in conformità a quanto prescritto dall'articolo 15 della convenzione — che il suo Governo non mancherà di fare conoscere la data alla quale tali misure straordinarie saranno abrogate e l'attuazione delle disposizioni della convenzione tornerà ad avere pieno vigore.

Il Governo italiano condivide interamente i motivi ispiratori della direttiva n. 256, della cui esecuzione è stato incaricato l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea.

In ottemperanza appunto all'incarico ricevuto, il Presidente dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa si è del resto già rivolto con lettere in data 23 aprile e 11 maggio al rappresentante permanente greco per indagare sulla sorte dei deputati greci membri della suddetta Assemblea.

*Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri*

LUPIS

SIBILLE, MONTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere il punto di vista del Governo ed in particolare del Ministro della difesa sulla Raccomandazione n. 140 sul disarmo, approvata dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale, su proposta della Commissione difesa ed armamenti; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, in cui si formulano precise direttive sulla politica di disarmo da seguire da parte degli Stati membri. (5871)

RISPOSTA. — Rispondo a nome del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa.

La Raccomandazione n. 140 sul disarmo, approvata dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale, su proposta della Commissione difesa ed armamenti, non può che trovare il Governo italiano sostanzialmente consenziente con le indicazioni e le direttive in essa contenute.

L'Italia, che segue con costante interesse ed un vivo impegno i problemi del disarmo in tutti i loro molteplici aspetti, è sempre stata fra i più convinti sostenitori della necessità di non lesinare gli sforzi per circoscrivere le aree di dissenso e sottolineare i punti d'incontro in questo settore che, dato lo sviluppo raggiunto dagli armamenti sia nucleari che convenzionali, è di importanza vitale per tutta l'umanità.

Sia in tema di disarmo generale e completo che nel campo delle cosiddette misure collaterali, l'Italia ha dato un suo positivo contributo allo sviluppo delle trattative.

Per quanto riguarda, in particolare, il problema della non diffusione delle armi nucleari, l'Italia continua a ritenere che la stipulazione di un accordo che impedisca l'ulteriore disseminazione di tali armi è un importantissimo obiettivo per il cui raggiungimento è necessario lo sforzo congiunto di tutti i Paesi amanti della pace. Purtroppo, numerose e gravi difficoltà hanno bloccato, a varie riprese, la via verso la conclusione

dell'auspicato trattato. Fu proprio per far uscire le trattative ginevrine dal punto morto cui sembravano essere giunte nell'estate del 1965 che l'Italia presentò al Comitato dei diciotto la sua proposta di moratoria nucleare temporanea e controllata, intesa a fornire una soluzione interinale del problema ed a favorire il progresso delle potenze nucleari verso la conclusione di un trattato, proposta che, come è noto, suscitò notevole interesse.

Naturalmente, proprio perchè l'Italia è profondamente convinta dell'utilità, anzi della necessità di un tale accordo, essa desidera che il trattato di non diffusione delle armi nucleari sia il risultato di un accorto temperamento dei vantaggi e dei sacrifici di tutti i paesi partecipanti, in modo da assicurare al trattato stesso l'adesione più convinta ed ampia possibile. Ed è in tale prospettiva che, così come ha già fatto in passato, anche nella fase attuale l'Italia continua a collaborare con i suoi alleati nella ricerca di formule capaci di assicurare un'adeguata tutela sia degli interessi della comunità internazionale che di quelli dei suoi componenti.

*Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri*

LUPIS

SPIGAROLI, ZENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del grande, giustificato malcontento suscitato dall'ordinanza ministeriale sui trasferimenti degli insegnanti elementari per l'anno scolastico 1966-67 (O. M. n. 751/4 - del 20 gennaio 1966 - Tab. D) con cui si stabiliva, ai fini della graduatoria, che all'insegnante titolare della provincia nella quale aveva vinto il concorso spettavano « 20 punti », mentre all'insegnante titolare in provincia diversa da quella in cui aveva vinto il concorso spettavano solo « 10 punti ».

Gli interroganti rilevano che il punteggio assegnato in misura diversa a seconda del luogo in cui fu vinto il concorso ad aspiranti al trasferimento con sede di titolarità nel-

la stessa provincia, crea una ingiusta disparità di trattamento a danno di quelle insegnanti che hanno già subito le conseguenze negative del limitatissimo contingente di posti riservato, per il passaggio da provincia a provincia, alla richiesta del quale molte volte sono state costrette dal trasferimento del coniuge.

Per sapere, pertanto, in considerazione delle ragioni sopra ricordate, se non ritiene equo ed opportuno eliminare la predetta grave discriminazione, ripristinando nell'ordinanza per i trasferimenti relativi al prossimo anno 1967-68 i criteri di valutazione sempre adottati fino all'anno 1964-65, in virtù dei quali a coloro che chiedono il trasferimento nell'ambito della provincia di titolarità viene attribuito lo stesso punteggio, qualunque sia la località in cui hanno vinto il concorso. (5493)

RISPOSTA. — Dato il carattere provinciale dei ruoli degli insegnanti elementari, gli aspiranti all'insegnamento elementare, spinti da motivi personali, scelgono la provincia nella quale intendono prestare servizio; gli insegnanti assunti in ruolo nutrono, poi, generalmente sin dall'assegnazione della prima sede, l'eventuale aspettativa di una migliore sistemazione nell'ambito della provincia prescelta.

Analoga è l'aspettativa degli insegnanti che, modificando l'originaria scelta, abbiano, per loro particolari motivi, chiesto ed ottenuto il trasferimento in un'altra provincia.

Si ritiene, peraltro, che ai fini del movimento nell'ambito di una provincia, la posizione dell'insegnante che tale provincia abbia scelto sin dall'inizio della carriera, sia meritevole in via di massima di una particolare considerazione rispetto a quella dell'insegnante che sia stato iscritto nel ruolo della stessa provincia a seguito di trasferimento.

I punti che, per tale motivo, vengono attribuiti all'insegnante che abbia superato il concorso nella provincia di titolarità, nel cui ambito chiede di essere trasferito, hanno, peraltro, un peso modesto nel complesso del punteggio relativo alle varie voci previste dal-

la tabella di valutazione annessa all'ordinanza sui trasferimenti magistrali.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

TERRACINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze.* — Per conoscere il preciso ammontare delle rispettive quote che i funzionari dell'Amministrazione dell'Università di Roma, a partire dal grado di capo sezione, hanno mensilmente percepito nel corso degli ultimi cinque anni sui cosiddetti diritti di segreteria riscossi, come è noto, nonostante la mancata emanazione della regolamentazione relativa a mezzo di decreto presidenziale secondo previsto dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551;

e per sapere se e in quale cifra tali introiti siano stati indicati dai percepenti nella periodica denuncia d'obbligo annuale dei redditi sulla scheda cosiddetta Vanoni. (5569)

RISPOSTA. — Rispondo anche per conto del Ministro delle finanze.

Nell'unito prospetto si indicano: a) i dipendenti della Università di Roma con qualifica di direttore amministrativo di 1ª classe, di direttore amministrativo di 2ª classe e di direttore di sezione nel quinquennio 1961-1965; b) le somme, al netto delle ritenute erariali, che gli stessi impiegati hanno percepito in media mensilmente in ciascuno degli anni dal 1961 al 1965, a titolo di quota dei proventi dei diritti di segreteria e per altri compensi, escluso quello per il lavoro straordinario.

Il reddito dei predetti compensi non risulta compreso nelle dichiarazioni annuali prodotte ai fini dell'imposta complementare. Il Ministero delle finanze ha, pertanto, impartito al 1º ufficio distrettuale di Roma apposite istruzioni perchè provveda agli adempimenti di competenza in ordine ai redditi percepiti e non dichiarati dai funzionari della predetta Università.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

660ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 GIUGNO 1967

ALLEGATO

DIPENDENTI DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA - COMPENSI - SOMME MEDIE MENSILI RISCOSE NEL QUINQUENNIO 1961-1965

Nominativo	Qualifica	anno 1961	anno 1962	anno 1963	anno 1964	anno 1965
1. RUGGERI Francesco	Direttore amministrativo 2ª classe al 1-1-61 Direttore amministrativo 1ª classe dal 9-5-63	102 362	109 708	118 296	133 725	145 118
2. GIANNOTTI Arnaldo	<i>idem</i>	81 638	87 647	96 555	111 263	120 791
3. CABIDDU Ausonio	Direttore amministrativo 2ª classe	81 521	84 793	85 358	109 321	117 099
4. PASCOLI Paride	<i>idem</i>	81 135	87 265	95 806	109 513	117 541
5. VITA COLONNA Aldo	<i>idem</i>	81 779	87 556	96 254	111 263	120 791
6. VIRO COLONNA Mario	<i>idem</i>	81 812	87 647	96 287	111 321	120 599
7. JACOBONE Carlo	Direttore di sezione	58 544	63 692	68 647	86 555	95 818
8. BIONDI Prospero	<i>idem</i>	79 130	86 142	93 907	98 888	114 166
9. CICCONE FUSCO Rosa	<i>idem</i>	59 680	64 730	74 942	70 689	96 185
10. PICCHIONI FORTINI Rossana	<i>idem</i>	60 346	65 375	72 324	87 005	93 518
11. GIULI Francesco	<i>idem</i>	60 586	65 733	74 629	89 055	96 676
12. MAUGHELLI Pirro	<i>idem</i>	61 324	65 650	74 975	88 996	96 593
13. BONANNI Romeo	<i>idem</i>	60 160	64 195	71 642	86 539	92 093
14. FALCONI Guido	Direttore di sezione dal 1-6-65	60 863	64 618	73 817	88 788	95 718
15. CAPITANI Leopoldo	<i>idem</i>	61 003	65 682	74 049	88 663	94 926

TOMASUCCI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se per la prossima stagione estiva verranno presi provvedimenti necessari che possano garantire alla zona costiera della provincia di Pesaro (Gabicce-Pesaro-Fano-Mondolfo-Marotta) e al centro turistico di Urbino l'istituzione di comunicazioni telefoniche in teleselezione con i centri di Roma, Milano, eccetera, in modo da evitare ai turisti che soggiornano in questi centri lunghe ed estenuanti attese prima di avere le comunicazioni con la capitale e con altre importanti città italiane. (6121)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che l'introduzione del servizio telefonico in teleselezione con i centri di Roma e di Milano della zona costiera della provincia di Pesaro e della città di Urbino fa parte del programma di automatizzazione da realizzare, d'intesa con la società concessionaria SIP, in un periodo di tre anni circa.

Comunque, compatibilmente con la disponibilità di linee dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dei necessari organi automatici della società concessionaria, sarà fatto il possibile per dare la precedenza ai collegamenti in questione.

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*

SPAGNOLLI

TRIMARCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde al vero la notizia secondo la quale si penserebbe di ripartire l'attuale Soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie con sede in Siena, in una Soprintendenza alle gallerie che resterebbe in Siena ed in una Soprintendenza ai monumenti che dovrebbe aver sede in Arezzo; e, in caso affermativo, se da parte degli organi responsabili siano state adeguatamente valutate le fondatissime ragioni di carattere storico, artistico, tecnico e funzionale che sconsigliano in modo assoluto ed in ogni caso il trasferimento da Siena di qualsiasi ufficio dell'attuale Soprintendenza.

Di fronte alla gravità della minaccia che incombe sopra gli interessi culturali e artistici di Siena e della regione senese, l'interrogante chiede che gli sia fornita con urgenza una risposta. (5543)

RISPOSTA. — L'esigenza di attuare un diverso assetto funzionale e territoriale per la Soprintendenza a competenza mista di Siena ha formato oggetto di attento esame da parte del Ministero.

S'informa, al riguardo, che con decreto ministeriale 10 marzo 1967 — in corso di registrazione —, modificativo del decreto ministeriale 14 settembre 1966, è stata disposta l'istituzione di due distinte Soprintendenze a Siena, una ai monumenti e una alle gallerie, competenti per le provincie di Siena e Grosseto, e di una Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie in Arezzo; e ciò anche al fine di corrispondere più ampiamente alle aspirazioni degli enti locali interessati.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

VALENZI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali sono i risultati finora raggiunti dai passi compiuti dal nostro Governo verso gli Stati della Francia e dell'Algeria perchè sia finalmente chiarita la situazione in cui si trovano i lavoratori italiani che non riescono a percepire quanto è loro dovuto per gli infortuni verificatisi mentre erano al lavoro nel territorio algerino. Questi nostri lavoratori sono da tempo vittime del pesante contenzioso determinatosi fra l'Algeria e la Francia: i Governi dei due Paesi infatti tentano di addossarsi reciprocamente l'obbligo di adempiere ai doveri della « Caisse des dépôts et consignations » e si rifiutano di prendere in considerazione le legittime richieste degli interessati sino a quando non sarà risolta la vertenza in corso tra di loro;

si chiede di sapere quali nuovi decisivi passi il Governo intende fare per sbloccare l'assurda situazione attuale che tanto ingiusto danno arreca a molti nostri lavoratori, i quali furono un tempo occupati in Algeria

e per sapere perchè il Governo italiano non si decide ad addossarsi l'onere di proporzionali anticipi di cui potrà poi ottenere, trattando da Governo a Governo, il rimborso più facilmente di quanto non lo possano i singoli cittadini italiani. (5747)

RISPOSTA. — I regolamenti europei sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti della CEE vennero applicati, fin dalla loro entrata in vigore, automaticamente anche all'Algeria, in quanto tale territorio era allora soggetto alla sovranità della Francia.

Dopo la costituzione dell'Algeria in Stato indipendente, il problema dell'applicazione dei predetti regolamenti venne in un primo tempo risolto positivamente su richiesta delle autorità francesi, che si assunsero una funzione di garanzia ed un ruolo di collegamento fra la Comunità ed il nuovo Stato.

Successivamente, in data 19 novembre 1964, il rappresentante del Governo francese in seno alla Commissione amministrativa della CEE per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ha notificato la decisione del suo Governo di rinunciare, per le gravi difficoltà incontrate, a tale impegno.

Le maggiorazioni delle rendite per infortuni sul lavoro sono state corrisposte, fino a tutto il 1964, dalla « Caisse de dépôts et consignations » francese agli aventi diritto italiani, sia stabiliti in Francia che rimpatriati. Dall'inizio del 1965 i beneficiari italiani che hanno lasciato l'Algeria non hanno più ricevuto tali maggiorazioni, nè da parte francese nè da parte algerina.

La « Caisse de dépôts et consignations », ripetutamente interpellata al riguardo, ha informato che le maggiorazioni delle rendite per infortuni sul lavoro verificatisi in Algeria sono a carico dei « fondi comuni » speciali algerini; il pagamento viene effettuato avvalendosi delle risorse costituite dal ricavato delle tasse percepite sul territorio algerino. Poichè i relativi importi non sono stati più trasferiti in Francia, la « Caisse » si trovava nella impossibilità di procedere al pagamento delle maggiorazioni a causa della mancanza dei relativi fondi.

Di fronte a questa situazione le competenti autorità francesi, presso le quali sono stati

effettuati i passi del caso, hanno fatto conoscere che a loro avviso, ed « ai sensi degli accordi generali conclusi tra la Francia e l'Algeria il 19 marzo 1962 (accordo di Evian), l'onere del pagamento delle maggiorazioni per infortuni sul lavoro subiti in Algeria incombe dal 1° luglio 1962 a quest'ultimo paese ».

I connazionali residenti ancora in Algeria continuano inoltre a riscuotere tali rendite senza intralci.

Il Ministero degli affari esteri, rendendosi ben conto del grave danno che tale situazione arreca agli aventi diritto, è intervenuto presso il Governo algerino, proponendo di risolvere l'intera questione mediante la stipulazione di una apposita convenzione. Le autorità algerine, tuttavia, hanno sempre fatto presente di non poter affrontare il problema prima di aver risolto il contenzioso esistente con la Francia circa l'applicazione degli accordi di Evian. D'altra parte, le trattative franco-algerine sulla materia, iniziate nel marzo 1966, procedono con grande lentezza e in mezzo a continui ostacoli e difficoltà.

Naturalmente il Ministero degli affari esteri non mancherà di seguire con ogni attenzione la situazione e di continuare ad insistere presso il Governo algerino, ad ogni opportuna occasione, affinché venga trovata entro il più breve tempo possibile una soluzione al problema che tenga conto dei legittimi interessi dei nostri connazionali già residenti in Algeria.

*Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri*
OLIVA

VERGANI. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato indecoroso in cui si trovano la quasi totalità dei locali del Distretto militare di Monza; delle condizioni antigieniche e di pericolo di crolli di pavimenti e di plafoni, nonchè di incendi, nelle quali sono costretti a lavorare quasi un centinaio di dipendenti civili e militari. Date queste condizioni ambientali di lavoro la funzionalità dell'Istituto resta compromessa, i ritardi nell'espletamento delle

pratiche si accumulano, anche per insufficienza di personale in servizio.

I lavori di parziale restauro in corso sono, a modesto parere dell'interrogante, il peggior modo di utilizzare il denaro pubblico; lavori che non riusciranno mai a dare decoro e funzionalità all'Istituto, ambiente sicuro e igienico a chi presta la propria opera al servizio dell'Istituto medesimo, nè condizioni per un adeguato rendimento del lavoro.

L'interrogante chiede di sapere se i Ministri ritengono o meno di promuovere sopralluoghi onde verificare l'utilità delle spese per i restauri in corso, che certamente non daranno funzionalità all'Istituto, nè condizioni di igiene e di sicurezza al personale civile e militare dipendente. (6093)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I locali del distretto militare di Monza sono attualmente distribuiti in tre immobili in uno dei quali, in discreto stato di conservazione, sono sistemati il Comando e gli uffici più importanti. Gli altri due, destinati principalmente a magazzino, sono, invece, in condizioni precarie.

I competenti organi tecnici hanno peraltro escluso che nei predetti immobili sussista il pericolo di crolli e di incendi conseguenti al cattivo stato di conservazione delle strutture, senza l'intervento di cause esterne.

L'Amministrazione militare limita i lavori di manutenzione a quelli strettamente indispensabili non ritenendo opportuno, in vista della probabile dismissione dei due immobili meno efficienti, sostenere ingenti spese di ripristino e di ammodernamento.

È infatti allo studio la possibilità di dare una definitiva soluzione al problema della sistemazione del distretto militare predetto, mediante la costruzione di una nuova sede i cui mezzi finanziari dovrebbero essere forniti dalla vendita dei vecchi immobili sopra menzionati. Al riguardo sono in corso opportune intese con i Dicasteri finanziari.

Quanto alla deficienza numerica del personale, essa è dovuta alla generale carenza di elementi disponibili. Si assicura comunque

che sono stati adottati i possibili provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità del servizio.

Il Ministro della difesa

TREMELLONI

VERONESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, stante l'approvazione data al definitivo progetto del Museo etnografico di Spina in Comacchio, i tempi presumibili di realizzazione di detto museo. (5944)

RISPOSTA. — S'informa che la realizzazione del progetto del museo civico archeologico ed etnografico di Comacchio è di spettanza della locale Amministrazione comunale in quanto trattasi di museo civico.

Il soprintendente ai monumenti di Ravenna ha reso noto che nel corrente mese sarà svolto l'appalto dei lavori limitatamente alla parte muraria del museo.

Il Comune, a quanto risulta al Ministero, dovrebbe destinare all'opera la somma di lire 80 milioni concesse quale premio di rinvenimento per gli scavi effettuati nel suo territorio.

Comunque, sarà cura del Ministero di intervenire presso il Comune per la sollecita realizzazione dell'opera e seguire i lavori tramite le competenti Soprintendenze ai monumenti e alle antichità.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

VERONESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia informato dello sconcertante atteggiamento dell'istituto bolognese « Giovanni XXIII » (già Ricovero di mendicizia Vittorio Emanuele II). Tale istituto, proprietario in Bologna di un cospicuo complesso immobiliare, va da tempo richiedendo ai propri inquilini aumenti dei canoni di affitto in spregio delle vigenti leggi, procedendo a inammissibili disdette dei contratti in corso e minacciando di ricorrere a vie legali contro gli inquilini che fruisco-

no di una legale proroga dei contratti o del blocco dei canoni. Prescindendo da qualunque giudizio sul regime vincolistico degli affitti, si chiede se tale regime sia imperativo per tutti o se, imperativo per i privati proprietari, possa invece impunemente violarsi da parte di un ente pubblico, magari amministrato proprio da esponenti di quei partiti politici che sono tra i maggiori zelatori del blocco contrattuale.

L'interrogante chiede se il Ministro non ravveda nei fatti esposti materia su cui ri-

chiamare l'attenzione dell'organo di tutela. (6264)

RISPOSTA. — La Prefettura di Bologna non ha mancato di richiamare l'attenzione dell'istituto « Giovanni XXIII » sulla necessità di una scrupolosa osservanza delle norme legislative in materia di fitti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI